

CITTA' DI VITTORIA



TITOLO I **PRINCIPI FONDAMENTALI E PARTECIPAZIONE**

ARTICOLO 1

IDENTITA' ISTITUZIONALE E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Vittoria è Ente territoriale autonomo rappresentante la comunità locale, ivi compresa la frazione di Scoglitti, Ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed esercita tutte le funzioni dell'ordinamento secondo principi ed indirizzi contenuti nel presente Statuto, assicurando la partecipazione della comunità cittadina.
2. Opera nell'ambito giuridico amministrativo della Regione Siciliana e della Provincia di Ragusa.

ARTICOLO 2

ELEMENTI COSTITUTIVI E SEDE DEL COMUNE

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Vittoria il territorio e la comunità.
2. Il territorio del Comune è indicato nella cartografia dell'Istituto Geografico Militare nei confini visualizzati nella planimetria allegata.
3. La sede di rappresentanza del Comune è il Palazzo di Città ubicato in Via Bixio n.34.
4. Altri uffici sono distaccati dalla sede centrale in altre sedi.
5. Gli organi collegiali del Comune in casi eccezionali e per particolari esigenze, previa adozione dell'atto adottato dall'organo competente, possono riunirsi anche in sedi diverse.

ARTICOLO 3

STEMMA-GONFALONE COMUNALE

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma rappresentato da un'aquila nera con le ali in posizione di riposo, nel petto una torre, fra gli artigli due grappoli di uva e un nastro con la scritta: "Victoria Pulchra Civitas post Camerinam" e una corona baronale sulla testa. Tutto su campo azzurro e, sullo stemma, corona a 5 torri di "Città".

ARTICOLO 4

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha nella sede centrale apposito ed idoneo spazio destinato ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
2. Il Segretario Comunale o Dirigente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni all'Albo Pretorio o della pubblicazione on-line.
3. Il Comune provvederà a dare adeguata pubblicità, mediante avvisi pubblici, di eventuali variazioni degli spazi da destinare ad Albo Pretorio.

ARTICOLO 5

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle forme associative e/o di volontariato titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti nello Statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
2. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

4. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, quelli residenti nel Comune di età superiore ai 16 anni e le persone maggiorenni, cittadini, stranieri e apolidi, domiciliate nel Comune o che comunque esercitano la propria prevalente attività di lavoro o di studio nel territorio comunale.
5. Per facilitare la partecipazione alle operazioni elettorali ed alle consultazioni popolari, il Comune predispone gli strumenti adeguati per l'individuazione di tali soggetti.

ARTICOLO 6

AUTONOMIA

1. Per il conseguimento delle sue finalità, il Comune dispone di propria autonomia da esercitare nel rispetto del presente Statuto, così come sancito dall'art.114 della Costituzione e dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.
2. Il Comune dispone, inoltre, di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

ARTICOLO 7

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Concorre, inoltre, al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, della Provincia e degli Enti che assolvono a compiti di interesse generale a beneficio delle popolazioni.
3. Nello svolgimento della propria attività di programmazione, il Comune intende avvalersi dell'apporto delle istituzioni ed associazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
4. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono gestiti in conformità ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
5. Il Comune, nel rispetto delle leggi della Repubblica e in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie locali, promuove rapporti e forme di collaborazione con Enti locali di altri paesi, anche al fine di contribuire alla realizzazione dell'unione europea e della cooperazione internazionale ed al superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono l'amicizia, la solidarietà, la collaborazione e l'integrazione tra i popoli.

ARTICOLO 8

LO STATUTO

1. In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente Statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune, indirizzandone e regolamentandone, con norme fondamentali, organizzazione, procedimenti ed attività, specificando attribuzioni, forme di garanzia e di partecipazione. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali economiche e civili della comunità.
3. Lo Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta comunale, di $\frac{1}{2}$ dei Consiglieri assegnati o di un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali trascorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
4. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio non può essere rinnovata se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla deliberazione di reiezione.
5. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse procedure previste dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dal comma I dell'art. I della legge regionale 11 dicembre 1991 n. 48, ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

ARTICOLO 9

AMBITI DI COMPETENZA

1. Il Comune assolve tutte le funzioni amministrative riguardanti il proprio territorio e la popolazione che in esso vive ed opera, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ad eccezione di quelle funzioni che le leggi dello Stato o della Regione Siciliana conferiscono ad altro ente.

2. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni, attua forme di collaborazione con la Regione, con la Provincia, con gli altri Comuni, con enti, società, istituzioni varie, nella salvaguardia della propria autonomia e sulla base di specifici accordi.
3. Il Comune garantisce, anche, le funzioni e i servizi ad esso conferiti, secondo le rispettive competenze, dello Stato e della Regione.

ARTICOLO 10

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

1. Il Comune favorisce e sostiene lo sviluppo e le attività, anche su base di circoscrizione, delle associazioni, anche di volontariato, che perseguono fini di interesse collettivo e ne aiuta la costituzione e l'espletamento della attività sia mediante l'erogazione di contributi finanziari ordinari e straordinari dei quali con regolamento stabilisce, sentite le Consulte di Partecipazione, i criteri, sia mediante la realizzazione e la cura di strutture, servizi e impianti idonei, assicurandone il pieno accesso.
2. Il Comune riconosce alle associazioni di cui al precedente comma il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico - amministrative secondo quanto stabilito dal regolamento di partecipazione, e può affidare alle medesime compiti di pubblico interesse nelle modalità e secondo i criteri stabiliti con regolamento. Il regolamento stabilisce anche criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione, in particolare attraverso: a) il riconoscimento del diritto di accesso alle informazioni, ai documenti ed ai dati di cui è in possesso l'amministrazione; b) le modalità di consultazione riguardo alla formazione degli atti generali. c) l'istituzione di un apposito ufficio delle associazioni.
3. Per i fini dei precedenti commi, la Giunta, in conformità a quanto disposto dal regolamento di partecipazione, istituisce un apposito elenco delle associazioni, organizzato per settori corrispondenti alle politiche comunali, nel quale sono iscritte tutte le forme associative operanti nel territorio del Comune che ne abbiano fatto istanza.
4. Il Comune pubblica una guida e cura una banca dati dell'associazionismo sulla base degli elementi forniti dalle associazioni, nel rispetto della privacy.
5. Il Comune riconosce, in particolare, il valore sociale e la funzione dell'associazionismo.

ARTICOLO 11

CONSULTE

1. Per perseguire le finalità di cui al precedente art. 10, il Comune, secondo modalità disciplinate dal regolamento di Partecipazione, costituisce specifiche Consulte corrispondenti alle tipologie delle politiche comunali, delle quali fanno parte le associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco comunale di cui al comma 3 dell'art. 10.
2. Le Consulte di settore sono sentite quando l'Amministrazione intenda intervenire su materie ricadenti nella sfera di interessi dalle stesse rappresentata.
3. Le Consulte sono titolari dei diritti di partecipazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte.
4. E' richiesto il loro parere sui seguenti programmi, e su quelli che comunque siano definiti dal regolamento di Partecipazione:
 - a) piano pluriennale degli investimenti;
 - b) piano dei trasporti e del traffico;
 - c) piano commerciale e dei servizi connessi;
 - d) programma delle opere pubbliche;
 - e) piani d'intervento di carattere socio-assistenziale;
 - f) programma di sviluppo del comparto agricolo ed artigianale;
 - g) criteri per l'erogazione dei contributi pubblici all'associazionismo.
5. Le Consulte devono fornire il parere richiesto entro 15 giorni, trascorsi i quali il parere si dà per acquisito.
6. Per favorire la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri residenti nel Comune ma non in possesso della cittadinanza italiana, il regolamento di Partecipazione stabilisce le modalità di costituzione di una Consulta comunale elettiva per i detti soggetti e ne disciplina l'attività.

7. L'Amministrazione può chiamare in ogni tempo a far parte delle Consulte di cui al comma 1 quali componenti aggiunti, titolari del diritto di parola ma non di voto, le associazioni comunque presenti e operanti nel Comune, anche se non in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, o che comunque, per disguidi, non abbiano di fatto partecipato al procedimento di sua formazione. Può inoltre invitare a prendere parte alle sedute delle Consulte, come consulenti a titolo gratuito, singole persone che, per la loro competenza e professionalità, possano offrire un contributo utile. In ogni caso, le persone chiamate a far parte delle Consulte devono essere in possesso dei requisiti morali indicati nell'avviso pubblico di costituzione dell'elenco comunale delle associazioni.
8. Oltre alle Consulte delle associazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può costituire organismi consultivi in specifici ambiti e settori.

ARTICOLO 12

BILANCIO PARTECIPATO E SOCIALE

1. Al fine di individuare criteri e priorità per la formazione del bilancio di previsione, il Comune indice ogni anno una conferenza pubblica su questo tema, presieduta dal Sindaco, alla quale hanno diritto di partecipare i titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 5 comma 4 del presente Statuto.
2. Sono comunque formalmente invitati alla conferenza il Presidente del Consiglio di circoscrizione, il Presidente della Consulta comunale dei cittadini stranieri, i Presidenti delle Consulte di partecipazione, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i rappresentanti delle categorie produttive. Ciascuno dei predetti soggetti potrà trasmettere all'Amministrazione un proprio scritto.
3. Gli scritti pervenuti, la discussione in sede di conferenza come verbalizzata e l'eventuale documento conclusivo sono trasmessi ai Capigruppo consiliari almeno 10 giorni prima della seduta di approvazione del bilancio

ARTICOLO 13

ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, UDIENZA

1. Tutti i residenti del Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e tutti gli altri titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 5, comma 4, del presente Statuto, ed ancora le associazioni iscritte all'elenco comunale, hanno il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte al Consiglio o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale. Le modalità di presentazione e di risposta alle istanze, petizioni e proposte sono indicate dal regolamento di partecipazione.
2. La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato, ed è presentata in forma scritta. I tempi di risposta non possono superare i 60 giorni. Quando l'istanza o petizione è accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate. Qualora l'organo competente non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o petizione, la deliberazione conclusiva dell'esame deve essere espressamente motivata ed adeguatamente pubblicizzata.
3. Sia le istanze che le petizioni debbono essere presentate da chiunque dei soggetti di cui all'art. 5 comma 4.
4. La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha come oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'Ufficio di ragioneria e degli Uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.
5. Le proposte sono presentate da almeno sei associazioni iscritte nell'albo comunale, o da 250 dei soggetti di cui all'art.5 comma 4. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale o alla Giunta.
6. La proposta va esaminata in ogni caso dagli organi comunali competenti entro 60 giorni dalla presentazione.

7. L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.
8. Le proposte sono equiparate alle proposte di deliberazione agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modifiche e integrazioni.
9. Il regolamento di partecipazione disciplina la presentazione di istanze, petizioni e proposte al Consiglio di circoscrizione, per le materie di rispettiva competenza.
10. Il Comune garantisce comunque ai titolari dei diritti di partecipazione di cui al quarto comma dell'art. 5, singoli o associati, il diritto di udienza, da esercitarsi nei confronti degli Amministratori e dei Dirigenti del Comune proposti agli Uffici e ai Servizi comunali, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.
11. La richiesta di udienza si traduce nel diritto ad essere ricevuto per prospettare problemi o di questioni di interesse individuale o collettivo di competenza del Comune e nel conseguente obbligo di ricevimento e di risposta, anche per iscritto, da parte dei soggetti di cui al precedente comma.

ARTICOLO 14

CONSULTAZIONI

1. Il Comune favorisce il più ampio coinvolgimento della comunità alle scelte amministrative promuovendo forme di consultazioni popolari, secondo modalità fissate dal regolamento di partecipazione.
2. Le consultazioni possono consistere in sondaggi di opinione, distribuzione e raccolta di questionari, verifiche a campione, consultazioni di settore per categorie professionali o utenti di servizi; possono essere delimitate a zone specifiche della città o particolari fasce della popolazione.

ARTICOLO 15

REFERENDUM

1. Può essere indetto Referendum consultivo o propositivo, in ordine a questioni di interesse generale.
2. Non possono essere sottoposte a Referendum gli atti indicati dal Consiglio Comunale nel regolamento di Partecipazione e comunque i seguenti atti:
 - a) nomine, elezioni, designazione, revoche e decadenze;
 - b) atti amministrativi vincolati o dovuti, in forza di norme di legge, regolamento o statuto;
 - c) il ritiro di atti amministrativi che riguardino specifici rapporti con i privati o che siano stati emanati previ accordi con questi ultimi;
 - d) provvedimenti concernenti il personale comunale o delle aziende speciali;
 - e) provvedimenti relativi all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
 - f) provvedimenti concernenti imposte e tasse, prezzi pubblici, rette e tariffe;
 - g) bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Referendum consultivo è indetto dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; almeno 2.000 dei soggetti di cui all'art.5 comma 4 possono fare indire Referendum consultivo in ordine ad una proposta di deliberazione concernente atti generali.
4. Una volta indetto dal Sindaco il Referendum consultivo, il Consiglio sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata da due terzi dei Consiglieri assegnati, si riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5. In tal caso, si fa ugualmente luogo alla consultazione referendaria, se questa è stata richiesta dai cittadini.
6. Il Referendum propositivo è indetto dal Sindaco su richiesta di almeno 2.000 dei soggetti di cui all'art. 5 comma 4 diretta a chiedere di sottoporre al corpo elettorale una motivata proposta di intervento del Sindaco o della Giunta o del Consiglio Comunale.
7. Il giudizio sulla regolarità, legittimità ed ammissibilità della richiesta di Referendum è rimesso ad un comitato di garanti, composto da n. 3 membri eletti dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto tra magistrati in

pensione e cittadini laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti, con almeno quindici anni di documentate attività professionali.

8. Non si fa luogo a Referendum propositivo se, almeno 30 giorni prima della consultazione popolare, l'organo competente provvede in maniera conforme alla richiesta referendaria.
9. Il Referendum è valido se ad esso abbia partecipato almeno il 20% più uno degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.
10. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco, i competenti organi comunali devono deliberare sull'oggetto del referendum, secondo i risultati emersi.
11. Un quesito referendario non può essere riproposto nei due anni successivi alla consultazione. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum per tipo nello stesso anno solare; in caso di pluralità di richiesta si segue l'ordine cronologico di presentazione.
12. Il regolamento di Partecipazione determina le modalità organizzative della consultazione referendaria.

ARTICOLO 16

FINI E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune tutela i diritti inviolabili dei cittadini e i principi della libertà, della giustizia, della democrazia e della solidarietà. Definisce e attua le proprie politiche in modo da assicurare pari trattamento ai cittadini e in generale ai soggetti, anche non residenti, di cui all'art. 5 comma 4 del presente Statuto, senza distinzione di età, genere, razza, lingua, religione, opinione, condizione personale o sociale.
2. Il Comune, in coerenza con l'art. 3 della Costituzione della Repubblica e per quanto nelle proprie competenze e possibilità, attua le proprie politiche in modo da concorrere alla rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che impediscono una effettiva e sostanziale uguaglianza tra i cittadini e i generi. Persegue la crescita civile e sociale della comunità, adoperandosi per la realizzazione di una convivenza serena, pacifica, operosa, solidale e responsabile, ispirata al rispetto, alla tolleranza, al dialogo e alla tensione ideale di tutti per il bene comune. Si riconosce nel principio di sussidiarietà e incoraggia e sostiene, anche economicamente, le associazioni e gli enti impegnati sul terreno della solidarietà nei confronti dei più deboli, anche mediante l'affidamento agli stessi di compiti e funzioni di inclusione sociale, in modo da prevenire e rimuovere, anche in concorso con le altre istituzioni pubbliche, le situazioni di bisogno, di disagio e di marginalità.
 Definisce ed eroga, nell'ambito delle proprie possibilità economiche, i servizi e le prestazioni socio-assistenziali che si rendano necessarie, ispirandosi ai principi di rispetto della persona umana e della sua identità e di riservatezza. Sostiene le iniziative promosse dalle associazioni e dagli enti presenti nel territorio, dirette al contrasto dello sfruttamento delle persone, come delle situazioni di dipendenza, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo.
3. Il Comune, in coerenza con l'art. 1 della Costituzione della Repubblica, riconosce il diritto al lavoro di ogni cittadino e, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, pone in essere ogni azione diretta a garantire, secondo metodologie improntate ad una assoluta trasparenza, l'accesso al lavoro da parte dei cittadini, e in particolare dei più giovani. Sostiene il ruolo delle organizzazioni sindacali e si impegna a prevenire e a contrastare i fenomeni di sfruttamento del lavoro, in particolare quello dei minori e delle donne, anche straniere, collaborando con le autorità pubbliche preposte e gli enti impegnati in questo settore.
4. Il Comune si riconosce nella cultura e nella prassi della legalità e sostiene le strategie e le azioni dirette alla sua promozione, puntando a rendere pienamente partecipe di questo impegno la parte quanto più consistente della comunità cittadina, e in particolare i più giovani e gli studenti, mediante articolati progetti di legalità definiti di raccordo con le autorità scolastiche. Individua azioni di sostegno anche economico a beneficio di quanti siano soggetti alla minaccia estorsiva, stimolandoli ad una proficua collaborazione con le pubbliche istituzioni e le autorità preposte alla sicurezza pubblica. Contrasta in ogni modo ogni forma di pressione, di sopraffazione e di corruzione. Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari instaurati nei confronti di quanti, nel proprio seno, si siano resi protagonisti di simili azioni. Il Comune, aderendo al Codice Etico denominato "Carta di Pisa", (delibera G.C. n.204 del 12.04.2012) i cui principi sono

da intendersi richiamati nel presente Statuto, promuove la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa al fine di formare la crescita dei singoli e della comunità di cittadini, svolgendo nel contempo un punto di stimolo, di coordinamento e di sostegno all'azione di contrasto alla criminalità.

5. Il Comune assume tra i suoi fini fondamentali il contrasto alla criminalità e alla mafia. Si impegna a costituirsi parte civile nei procedimenti giudiziari instaurati nei confronti di quanti, imputati di tali reati, abbiano arrecato danno alla città e al territorio. Sostiene ogni azione diretta a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una cultura di netto e radicale rifiuto della criminalità, anche tramite articolati progetti diretti in modo particolare ai giovani. Dedicava annualmente una sessione aperta del Consiglio Comunale ad un dibattito in ordine alle problematiche del contrasto alla criminalità e alla mafia. Garantisce collaborazione piena alla prefettura, alla magistratura inquirente e alle autorità preposte alla sicurezza pubblica e si adopera per la redazione e la stipula di protocolli di legalità e di contrasto alla mafia.
6. Il Comune ripudia la guerra come mezzo di soluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. Si impegna a promuovere una cultura ispirata alla tutela dei diritti umani, delle libertà democratiche, della nonviolenza, dell'autodeterminazione dei popoli e della cooperazione internazionale mediante iniziative di ricerca, di educazione e di informazione. Pur cosciente della propria identità e delle proprie tradizioni, si riconosce in un modello di società multiculturale e multirazziale; definisce e attua politiche di sostegno alle realtà straniere presenti nel proprio territorio; contrasta in tutti i modi i fenomeni di discriminazione, di razzismo e di xenofobia, con qualsiasi modalità essi si manifestino. Si impegna a irrobustire, soprattutto tra i giovani, il senso di appartenenza alla Comunità Europea; promuove le relazioni culturali fra i popoli del Mediterraneo e riconosce le potenzialità rappresentate dalla presenza dei cittadini stranieri, impegnandosi per la loro compiuta integrazione nella comunità cittadina sulla base del rispetto di uguali diritti e doveri.
7. Il Comune, nella definizione e nell'attuazione delle politiche pubbliche, considera con una particolare attenzione i minori, gli anziani e le persone diversamente abili, impegnandosi a costruire una città a loro misura e a garantirne un pieno accesso ai servizi. Si impegna a tutelare, sulla base dei principi della "Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia", i bambini e le bambine, a promuovere una cultura di tutela della loro integrità psicofisica, e a migliorare le strutture ad essi dirette, quali parchi giochi e asili nido. Riconosce agli anziani un ruolo centrale come cittadini, impegnandosi a renderli partecipi della vita della città. Si impegna a garantire alle persone diversamente abili pari opportunità nella vita quotidiana anche assicurando le condizioni per una compiuta fruizione della città, dei suoi spazi e dei suoi servizi, considerando proprio obiettivo prioritario l'abbattimento di ogni barriera architettonica.
8. Il Comune considera i giovani come persone determinanti per il presente della città e come protagonisti del suo rinnovamento. Promuove e sostiene l'associazionismo dei giovani; ne auspica e ne asseconda la partecipazione alla vita sociale e istituzionale; si impegna alla promozione di politiche dirette ad assicurare il diritto allo studio, a usufruire di occasioni, spazi e opportunità di gestione del tempo libero e a creare le condizioni per un migliore accesso ai mondi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
9. Il Comune riconosce l'essenziale ruolo della famiglia nella società e si adopera per la definizione di adeguate politiche di sostegno ai nuclei familiari, in particolare a quelli in condizioni problematiche. Tutela in questo quadro la maternità e la paternità, come anche l'adozione e l'affido. Riconosce le stabili convivenze, impegnandosi a definire opportune politiche di supporto.
10. Il Comune riconosce nella differenza tra i generi un elemento di grande arricchimento del progresso della società. Promuove azioni positive dirette alla rimozione degli ostacoli e delle barriere, anche culturali, che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra i generi in tutte le situazioni della vita cittadina. Si impegna a definire una carta dei tempi della città, in particolare dei pubblici uffici, onde assicurare la piena fruizione della stessa. Contrasta in tutti i modi le prassi di discriminazione nei confronti delle donne e si impegna a predisporre sedi di informazione e tutela, anche legale, dei loro diritti.
11. Il Comune si impegna a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto di tutti i cittadini alla salute. Promuove un'ampia educazione sanitaria per realizzare una efficace prevenzione. Si impegna a garantire la

salubrità dell'ambiente urbano ed extraurbano, l'igiene dei luoghi pubblici, la sicurezza nell'ambiente di lavoro, la difesa dai rumori e l'eliminazione dei fenomeni che mettano a rischio la salute.

12. Il Comune elabora un piano regolatore dei tempi e degli orari della città e organizza la vita urbana in modo rispondente alle esigenze dei cittadini.
13. Il Comune promuove e attua, attraverso gli strumenti di pianificazione, un organico e ordinato assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economica-popolare ed alle infrastrutture sociali e alla soluzione del bisogno abitativo riconoscendo e tutelando, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, il diritto alla casa di ogni cittadino. Opera per una migliore qualità della vita mediante interventi razionali e di miglioramento del tessuto urbano e del territorio.
14. Il Comune riconosce nel bene ambiente una prima e straordinaria risorsa da mantenere, da migliorare e da tutelare. Si impegna a mantenere il suo territorio libero da impianti nucleari e da fonti inquinanti, comprese quelle elettromagnetiche. Contrasta con adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione, ma anche con azioni di dura repressione, i comportamenti di deturpamento e inquinamento ambientale, a partire dalle discariche. Riconosce nel proprio patrimonio naturale e paesaggistico, nel mare, nella costa e nel verde, straordinarie risorse della propria stessa identità. Si impegna a instaurare una permanente collaborazione con le istituzioni preposte alla tutela ambientale e con le associazioni impegnate in questo settore, e a dare compiuta e immediata attuazione ai contenuti della "Carta del Verde". Si adopera per la messa a regime di fonti energetiche ecocompatibili. Predisporre, nell'ambito delle proprie competenze, idonei strumenti di protezione civile nell'ottica della prevenzione e del pronto intervento. Promuove le iniziative volte alla educazione nei consumi di prodotti nocivi alla salute e all'ambiente.
15. Il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico, artistico, naturalistico, archeologico, architettonico, culturale e le tradizioni popolari della città, garantendone il godimento da parte della collettività, promuovendo la più ampia collaborazione con le università e le istituzioni culturali dirette ad incentivare la formazione e la ricerca. Tutela la Valle dell'Ippari che caratterizza la fisionomia e l'assetto territoriale tipico. Promuove il turismo giovanile e quello sociale.
16. Il Comune considera i cittadini quali soggetti di partecipazione e ne promuove la partecipazione all'amministrazione cittadina. Riconosce le funzioni dell'associazionismo e della cooperazione sociale come sedi e strumenti centrali di impegno civile ed istituisce ogni organismo di partecipazione.
17. Il Comune si impegna a tutelare lo sport, predisponendo infrastrutture e piani di sviluppo adeguati. Sostiene la pratica dello sport in tutte le sue espressioni, da quella di base alla più alta competizione. Incentiva la partecipazione degli enti sportivi alla programmazione e alla gestione dei servizi. Favorisce la presenza nel territorio delle società affiliate alle federazioni del CONI e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Si impegna a porre in essere ogni iniziativa diretta a consolidare l'uso razionale e creativo del tempo libero dei bambini, dei giovani, degli adulti e degli anziani.
18. Il Comune promuove e sostiene le iniziative economiche, riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni e delle associazioni imprenditoriali, cooperativistiche, categoriali, sindacali e professionali quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi economici e sociali.
19. Il Comune tutela e sostiene l'agricoltura e la serricoltura, riconoscendo in essa l'attività produttiva fondamentale dell'economia cittadina. Sostiene le diverse forme di iniziativa economiche ed individua nella valorizzazione delle risorse agricole, nella promozione delle attività industriali, artigianali, commerciali e della pesca, nella promozione delle attività turistiche e nello sviluppo delle piccole e medie imprese i fattori primari per uno sviluppo integrato ed equilibrato. Si impegna a salvaguardare le fonti economiche della comunità locale ed i livelli occupazionali ad essa collegati.
20. Il Comune riconosce nella trasparenza amministrativa e nell'informazione pubblica i basilari presupposti per la reale e democratica partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica e per la buona, corretta e imparziale amministrazione. Si impegna a ridurre, in tutte le situazioni in cui ciò sia possibile, la discrezionalità e ad operare le proprie scelte secondo criteri determinati, certi, razionali e condivisi. Si

impegna a garantire ai cittadini una informazione continua, esatta, inequivocabile, completa e tempestiva secondo il dettato regolamentare. Il Comune assicura ai cittadini, secondo le modalità stabilite in sede regolamentare e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il diritto di accedere alle informazioni e agli atti del Comune ed ottenerne copie; di ricevere, se possibile anche telematicamente, informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano. Gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o di regolamento. Taluni atti possono essere dichiarati dal dirigente responsabile solo parzialmente accessibili nel rispetto delle determinazioni dell'autorità Garante della privacy.

21. Il Comune recepisce i principi dettati dalla legge n.190 del 06.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. In ambito comunale, vengono demandate ad un apposito piano di prevenzione, le modalità tali da assicurare un'azione coordinata e un'attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità.

Il piano di prevenzione della corruzione dovrà fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e dovrà indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il necessario rischio.

ARTICOLO 17

DIFESA DELL'ACQUA, BENE COMUNE E RISORSA NATURALE

1. Il Comune sostiene e promuove la difesa di tutte le risorse naturali, quali l'acqua, bene pubblico comune a rilevanza non economica, non oggetto di privatizzazione né fonte di profitto.
2. Il Comune si impegna a subordinare la realizzazione di opere, impianti ed infrastrutture, ad una positiva analisi tra costi specifici e la valutazione di impatto ambientale e ad esercitare nell'interesse della collettività ogni azione diretta alla tutela ed al risarcimento del danno ambientale.
3. Il Comune si impegna alla difesa del suolo e del sottosuolo, alla protezione del patrimonio naturale e promuove le iniziative volte alla educazione nei consumi di prodotti nocivi alla salute ed all'ambiente.

ARTICOLO 18

MULTIETNICITA' E INTERRAZIALITA'

1. Il Comune si impegna per l'integrazione nella propria comunità di cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e doveri, concorrendo a tutelare il diritto al lavoro e alla salute, e promuove ogni iniziativa diretta a migliorare la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le culture.
2. Si impegna a promuovere la cultura dei diritti umani per la costituzione di una società multietnica mediante iniziative di ricerca, di informazione, di cooperazione e di educazione allo sviluppo.

ARTICOLO 19

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1. Il Comune esercita un ruolo attivo nelle politiche scolastiche e di istruzione anche universitaria e in tutti gli interventi diretti alla promozione della crescita civile e culturale dei giovani. Sostiene, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità, il potenziamento della rete territoriale d'istruzione ed il diritto allo studio, supportando con servizi, sportelli informativi e sostegni economici, gli studenti, ed in particolare quelli meritevoli in condizioni economiche precarie.
2. Il Comune collabora con le reti di istruzione promuovendo, di raccordo ad esse, progetti ed interventi mirati alla sensibilizzazione degli studenti ai problemi della società, della città e del territorio.
3. Il Comune è parte attiva nel contrasto all'elusione e alla dispersione scolastica.

ARTICOLO 20

ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Nella definizione delle proprie politiche, l'adozione della decisione finale può essere preceduta da una istruttoria pubblica.
2. Sulla indizione dell'istruttoria decide il Consiglio Comunale su proposta della Giunta, di un quinto dei consiglieri assegnati o di almeno tre capigruppo del Consiglio. L'istruttoria può essere anche indetta quando ne facciano richiesta almeno cinquecento persone.

3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, circoscrizioni, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse non individuale.
4. Il regolamento di Partecipazione disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

ARTICOLO 21

STRUTTURE CULTURALI

1. Il Comune riconosce nella Biblioteca pubblica, nell'Archivio storico e nel Teatro comunale tre strutture fondamentali per assolvere ai bisogni della comunità promuovendo ed incentivando le attività sociali, culturali, musicali, teatrali e ricreative e per porre a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, custodendo e tramandando la memoria delle proprie origini, la propria storia e le proprie tradizioni.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ARTICOLO 22

ORGANI DEL COMUNE

1. Il Comune è formato da organi istituzionali e da organi burocratici nonché da organi ausiliari che svolgono attività sussidiaria rispetto a quella esplicata dagli organi di amministrazione e dagli organi di collaborazione esterna.

ARTICOLO 23

ORGANI ISTITUZIONALI

1. Gli organi istituzionali o di governo o politici, che costituiscono il nucleo principale e tradizionale della struttura organizzativa del Comune sono:
 - a) il Sindaco;
 - b) il Consiglio Comunale;
 - c) la Giunta Comunale.
2. Il Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita la funzione di rappresentanza del Comune nei rapporti con altri soggetti; convoca e presiede la Giunta; compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, del Segretario, dei Dirigenti.
3. Il Consiglio Comunale, rappresenta la comunità cittadina, ne esprime la volontà, ne promuove lo sviluppo e ne cura gli interessi. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico amministrativo ed economico del Comune; adotta gli atti fondamentali ad esso attribuiti dalla legge; esercita il controllo sull'attività politico-amministrativa della Giunta. Le funzioni del Consiglio Comunale non sono delegabili, né assumibili d'urgenza dalla Giunta Municipale.
4. La Giunta Comunale, dà attuazione agli indirizzi contenuti negli atti fondamentali approvati dal Consiglio; sottopone la propria complessiva attività al controllo politico - amministrativo del Consiglio con la presentazione degli atti di programmazione; esercita inoltre tutte le competenze esplicitamente assegnate dalla Legge regionale, comunale e provinciale che non rientrino nell'attribuzione del dirigente o del Sindaco quale organo a competenza residuale.
5. Il Consiglio e la Giunta Comunale hanno carattere collegiale e potere deliberante, mentre il Sindaco è organo individuale (monocratico) con potere esecutivo.
6. Il Consiglio e la Giunta, in quanto organi collegiali deliberanti sono formati da diverse persone fisiche la cui volontà, però, si esprime in maniera organica attraverso un apposito atto deliberativo.

ARTICOLO 24

ORGANI BUROCRATICI

1. Gli organi burocratici o non di governo o di gestione, sono:
 - a) il Segretario Generale;
 - b) i Dirigenti.

ARTICOLO 25**ORGANI AUSILIARI**

1. Gli organi ausiliari sono:
 - a) il Nucleo di Valutazione;
 - b) l'Organismo Interno di Valutazione (O.I.V.);
 - c) le Consulte, i Comitati Comunali;
 - d) le Commissioni speciali ed, in particolare, gli organi consultivi;
 - e) il Consiglio circoscrizionale.
2. Il Comune al fine di favorire la partecipazione dei giovani alla vita amministrativa della città, costituisce su base elettiva il Consiglio Comunale dei ragazzi, cui partecipano rappresentanti delle scuole elementari e medie. Esso si riunisce ed esprime indirizzi e auspici nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura, spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Il Comune istituisce il centro operativo di Protezione Civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legislazione vigente in materia.
4. Il Centro Donna costituisce, all'interno dell'organigramma comunale, la struttura deputata alle politiche femminili e delle pari opportunità.

ARTICOLO 26**ORGANI DI COLLABORAZIONE**

1. Sono organi di collaborazione esterna all'Amministrazione i comitati e le commissioni deputati nei regolamenti dell'Ente a compiti di collaborazione.

ARTICOLO 27**ORGANI DI GARANZIA**

1. Sono organi di garanzia il collegio dei Revisori dei conti e gli altri organi deputati nei regolamenti dell'Ente a compiti di garanzia.

ARTICOLO 28**IL SINDACO**

1. Il Sindaco è il capo del governo locale, ed in tale veste esercita le funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione, nei modi previsti dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla legge regionale n. 48/91, come modificata dalla L.R. n. 30/2000.
2. Il Sindaco nomina gli Assessori su cui ha potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività, convoca e presiede la Giunta e compie tutti gli atti di amministrazione che, dalla legge e dallo Statuto, non siano specificatamente attribuite alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, dei dirigenti e del Segretario comunale. Effettua tutte le nomine, le designazioni e le revoche attribuite dalla vigente legislazione nazionale o regionale ai comuni, tranne le elezioni riservate alla competenza del Consiglio Comunale, fermo restando il divieto di nominare il proprio coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado.
3. Nomina i componenti degli organi consultivi del Comune nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dai relativi regolamenti, tenendo presente la rappresentatività territoriale delle associazioni e degli organismi di partecipazione, la rappresentanza di entrambi i sessi, la necessaria competenza.
4. E' ufficiale di governo e in tale veste esercita tutte le funzioni attribuitigli anche dalla legge dello Stato. Per l'elezione, la rimozione, la decadenza, le dimissioni e lo status di Sindaco si applicano le vigenti norme regionali e statali, fermo restando le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
6. Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio Comunale. Come previsto dalla legge presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla Giunta, nonché su fatti

particolarmente rilevanti, al Consiglio Comunale che, entro dieci giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

7. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale degli uffici comunali e degli Uffici di Staff.

ARTICOLO 29

COMPETENZE DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco esercita le competenze di amministrazione a lui attribuite dalla legislazione vigente. In particolare:
- a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione ed il coordinamento dell'azione politico-amministrativa del Comune;
 - c) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità dell'articolo 51 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, come modificata dalla L.R. n.30/2000, e secondo la normativa vigente al contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché delle norme dello Statuto e quelle previste dall'ordinamento previsto degli uffici e dei servizi;
 - d) richiede finanziamenti a enti pubblici o privati;
 - e) promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - f) definisce e stipula accordi di programma, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze;
 - g) formula indirizzi, fermo restando le competenze del Consiglio o della Giunta Comunale, per accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo;
 - h) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli altri organismi di partecipazione;
 - i) convoca i comizi elettorali per i referendum comunali;
 - l) adotta ordinanze nelle materie riservategli dalla legge, avvisi e disposizioni aventi rilevanza esterna a carattere generale o che stabiliscano istruzioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari;
 - m) adotta, nei limiti e con le forme del regolamento di contabilità, il prelevamento dal fondo di riserva e lo storno di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio;
 - n) richiede la convocazione del Consiglio Comunale con l'indicazione dei punti da inserire all'ordine del giorno, ritenuti urgenti e prioritari;
 - o) rappresenta in giudizio il Comune e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - p) coordina, nell'ambito della disciplina regionale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive degli utenti.
2. Le suddette competenze, ove non siano attribuite dalla legge al Sindaco quale organo monocratico, possono essere delegate agli Assessori nei limiti delle deleghe loro attribuite.

ARTICOLO 30

COMPETENZE DI VIGILANZA

1. Il Sindaco esercita le competenze di vigilanza a lui attribuite dalla legislazione vigente. In particolare:
- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) vigila sull'attività degli Assessori, dei dirigenti e dei propri collaboratori;
 - d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive e vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le suddette competenze, ove non siano attribuite dalla legge al sindaco quale organo monocratico, possono essere delegate agli assessori nei limiti delle deleghe loro attribuite.

ARTICOLO 31

COMPETENZE DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco esercita le competenze di organizzazione a lui attribuite dalla legislazione vigente. In particolare:
 - a) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario generale ed i dirigenti diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo le direttive impartite;
 - b) assegna, in applicazione di quanto stabilito dai regolamenti, i dirigenti alle strutture organizzative;
 - c) definisce l'articolazione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico tenendo presente le finalità e gli obiettivi dell'ente, le esigenze dell'utenza, le possibilità e potenzialità della struttura, le disponibilità di organico e finanziarie;
 - d) convoca e presiede la conferenza interorganica per correlare, con il Presidente del Consiglio, il capigruppo, il Segretario e i funzionari interessati, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quella del Consiglio Comunale;
 - e) oltre alle competenze previste dagli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 7/92 e successive modifiche e integrazioni, esplica le funzioni attribuite dalla legge n. 145/2002.
2. Le suddette competenze, ove non siano attribuite dalla legge al sindaco quale organo monocratico, possono essere delegate agli assessori nei limiti delle deleghe loro attribuite.

ARTICOLO 32

COMPETENZE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

1. Il Sindaco esercita le competenze a lui attribuite dalla legislazione vigente quale ufficiale di governo. In particolare, egli esercita le funzioni espressamente demandate dalla legge riguardo:
 - a) la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e gli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) l'emanazione degli atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) lo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuite dalla legge; la vigilanza di quanto interessi la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone, se del caso, le autorità competenti.
2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale sono regolate dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 nel testo vigente e nelle sue successive modifiche e integrazioni, e quelle nei servizi di competenza regionale dalla legislazione siciliana. della Regione nel rispetto delle norme regionali.
3. Il Sindaco, nei casi e nei modi previsti dall'articolo 54 di cui al comma 2 del presente articolo, e previa comunicazione al Prefetto, può delegare agli assessori le dette funzioni.

ARTICOLO 33

INCARICHI E NOMINE FIDUCIARIE

1. Il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.
2. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.
3. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.
4. Il Sindaco annualmente trasmette al Consiglio Comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati. Tutte le nomine fiduciarie demandate al Sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del Sindaco.

ARTICOLO 34

MOZIONI DI SFIDUCIA NEI CONFRONTI DEL SINDACO

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata dal Consiglio Comunale.
2. Le modalità della presentazione e della discussione della mozione e le sue conseguenze in capo agli Organi del Comune sono stabilite dalla legge.

ARTICOLO 35

IL CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE E COMPOSIZIONE

1. Le norme relative all'elezione, alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

ARTICOLO 36

DURATA IN CARICA

1. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 37

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della L.R. 24.06.1986, n.31, della L.R. 26.08.1992, n.7 e della L.R. 15.09.1997 n.35 e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistono alcune cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi hanno l'obbligo di costituirsi in gruppi e di individuare i relativi Capigruppo ai fini della comunicazione degli atti di Giunta di cui all'art.15 L.R. n.44/91. In sede regolamentare sono stabilite modalità, condizioni e numero minimo per la costituzione dei gruppi consiliari.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici comunali e dalle aziende del Comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere senza spese copia degli atti. Essi sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge. Nell'esercizio del potere di iniziativa il Consigliere si avvale della collaborazione delle strutture comunali.
6. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato in sede regolamentare.
7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno che saranno riportate al primo Consiglio utile, osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
8. Ai Consiglieri che non siano stati nominati Assessori ai sensi e nei limiti della legislazione vigente, possono essere attribuite dal Sindaco deleghe purchè in sintonia con la funzione istituzionale rivestita, con compiti di collaborazione circoscritti all'esame ed alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, con esclusione di partecipazione alle sedute della Giunta con potere decisionale.
9. Al Consigliere Comunale compete, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti, un gettone di presenza nel caso di effettiva partecipazione alle sedute. I termini e le modalità di determinazione dell'effettiva partecipazione sono comunque stabiliti nel regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 38

PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE CONSULTE

1. Il Presidente della Consulta elettiva dei cittadini stranieri e i Presidenti delle Consulte di Partecipazione sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e hanno diritto di parola ma non di voto. Della loro presenza non si tiene conto ai fini della determinazione del quorum strutturale e di quello funzionale.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 sono inoltre invitati alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e a quelle del Consiglio Circostrizionale qualora siano trattati argomenti di loro interesse. Della loro presenza non si tiene conto ai fini della determinazione del quorum strutturale e di quello funzionale.
3. I soggetti di cui ai precedenti commi non hanno diritto comunque ad alcun gettone di presenza o emolumento per la partecipazione alle dette sedute.

ARTICOLO 39

COMPETENZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Attività di auto organizzazione.

Il Consiglio Comunale, quale ente autonomo, adotta propri regolamenti, tra cui quelli per la disciplina e la specificazione del funzionamento del Consiglio e delle Commissioni, per l'esercizio delle funzioni e delle prerogative dei Consiglieri, per l'esercizio della propria autonomia economica, funzionale e organizzativa, nel rispetto della legge e dello Statuto.

2. Attività politico amministrativa.

Il Consiglio Comunale individua e interpreta gli interessi generali della comunità, stabilisce gli indirizzi guida delle attività di amministrazione e di gestione ed esercita sulle stesse un controllo politico amministrativo diretto ad assicurare che l'azione complessiva del Comune consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Qualora rilevi una non conformità ai superiori indirizzi, assume tutte le iniziative di propria competenza.

3. Attività di indirizzo.

Il Consiglio Comunale adotta gli atti indicati dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n.142 come recepito dalla legge regionale n. 48/91, e dalle altre disposizioni di legge, secondo i principi affermati dal presente Statuto. Il contenuto degli atti fondamentali è disciplinato dalla legge, nel rispetto delle competenze dalla stessa stabilite in capo ai diversi organi del Comune. Il Consiglio può esprimere indirizzi e valutazioni sull'azione dei rappresentanti del Comune, in aziende, enti, organismi e sui programmi generali di politica amministrativa deliberati dallo stesso Consiglio. L'attività di indirizzo del Consiglio Comunale è anche esercitata mediante l'adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo quali risoluzioni e ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'ente.

4. Attività di controllo.

Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, ma anche attraverso la discussione che segue la resa della relazione annuale del Sindaco, la relazione del collegio dei revisori, l'esame dei conti consuntivi. In occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti del Comune presso enti, consorzi, aziende, istituzioni, presentano al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione ha facoltà di formulare in ogni momento richieste di informazioni, eventualmente specifiche, al collegio dei revisori in ordine alle competenze previste dalla legge e dal regolamento di contabilità. L'attività di controllo politico - amministrativo è esercitata anche mediante mozioni e interrogazioni, a cui il Sindaco è tenuto a rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune con le modalità previste dal regolamento. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e nei modi stabiliti in sede regolamentare, può istituire al suo interno commissioni sia permanenti che temporanee, su qualsiasi materia attinente l'amministrazione Comunale, compresa l'istituzione di commissioni di indagine e di studio.

ARTICOLO 40

CONVOCAZIONE - SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E D'URGENZA

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal suo Presidente, di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, i quali possono proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. La prima convocazione, decorrente dalla data di deposito di proclamazione dei consiglieri eletti presso la Segreteria del Comune, è disposta entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Presidente uscente. Qualora il Presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale, in ogni caso, spetta la presidenza provvisoria dell'assemblea, fino all'elezione del Presidente.
3. L'avviso di convocazione è disposto tramite posta elettronica certificata. E' possibile, su comunicazione del singolo Consigliere comunale, consentire la notifica tramite messo comunale. L'avviso di convocazione dovrà essere affisso all'Albo pretorio, all'Ufficio del Consiglio Comunale a Vittoria e della delegazione a Scoglitti.
4. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza. Sono ordinarie le sessioni convocate per volontà del Presidente e nelle quali vengono trattati gli argomenti espressamente stabiliti dalla legge. Sono straordinarie le sessioni convocate per richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri e devono aver luogo entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta al protocollo comunale. Nei casi di sessione ordinaria, l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, dovrà essere notificato almeno cinque giorni prima della seduta. Nei termini di notificazione non si comprende il giorno della seduta. Detti termini devono intendersi interamente utili. Nei casi di sessione straordinaria, l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, dovrà essere notificato tre giorni prima della seduta. Nei casi d'urgenza è consentito che l'avviso di convocazione, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia notificato 24 ore prima della seduta. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione saranno posti in visione ai Consiglieri comunali almeno tre giorni prima nei casi di sessione straordinaria, o 24 ore prima, nei casi d'urgenza, della seduta.
5. Il Consiglio Comunale non può validamente deliberare se non interviene la maggioranza dei consiglieri in carica salvo i casi in cui la legge prevede quorum diversi. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti e disciplinati dall'apposito regolamento.
6. Il Presidente convoca il Consiglio, fissando il giorno e l'ora della seduta, o di più sedute qualora i lavori del Consiglio siano programmati per più giorni. In ogni caso deve indicare l'ora e il giorno dell'eventuale seduta di seconda convocazione.
7. L'avviso di convocazione deve essere consegnato, come previsto dal regolamento, ai singoli Consiglieri. Per le riunioni ordinarie e per quelle in cui trattare bilanci preventivi e consuntivi, programma triennale OO.PP., strumenti urbanistici, regolamenti, almeno 5 giorni liberi prima del giorno fissato per l'adunanza.
8. Per le riunioni straordinarie e urgenti, l'avviso di convocazione può essere rispettivamente consegnato 3 giorni o 24 ore prima, fatta salva la facoltà della maggioranza dei Consiglieri presenti di richiedere il differimento delle deliberazioni al giorno seguente.
9. Gli elenchi aggiuntivi agli argomenti all'ordine del giorno dovranno essere consegnati ai Consiglieri con le modalità ed i tempi per le riunioni straordinarie e urgenti.
10. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono intervenire alle riunioni senza diritto di voto.

ARTICOLO 41

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale, predisposto dal suo Presidente, sentita la conferenza dei Capigruppo Consiliari, dovrà indicare in modo chiaro l'oggetto su cui il Consiglio è chiamato a deliberare. E' data priorità agli argomenti proposti dal Sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte dei

Consiglieri saranno inserite nella prima riunione utile. Contestualmente all'invio ai Consiglieri comunali, l'ordine del giorno è pubblicato all'Albo pretorio e pubblicizzato on-line come previsto dal regolamento.

2. In sede regolamentare sono determinati i tempi di deposito degli emendamenti, l'acquisizione sugli stessi dei pareri e le altre modalità con cui il Presidente del Consiglio potrà assicurare una adeguata e preventiva informazione.

ARTICOLO 42

INIZIATIVA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio o ad ognuno dei Consiglieri comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento. Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, il conto consuntivo, i piani generali ed i piani settoriali sono proposti al Consiglio dalla Giunta Comunale.
2. Ogni proposta di deliberazione deve essere munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché ove esse comportino assunzioni di impegno di spesa, della attestazione relativa alla copertura finanziaria. Le modalità e i tempi dell'acquisizione dei pareri sono disciplinati in sede regolamentare. I dirigenti tenuti al rilascio dei pareri sono comunque tenuti a partecipare alle sedute consiliari nelle quali debbano essere trattati argomenti di loro competenza.
3. Le proposte di deliberazione per le quali il regolamento prevede il parere obbligatorio delle commissioni sono assegnate dal Presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.
4. Le proposte di deliberazioni sono avanzate per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti fattuali e giuridici e dei mezzi finanziari necessari in linea generale, in modo che gli uffici possano esprimere il necessario parere, non dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, le interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti che non hanno valenza deliberativa.
5. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti oppure la delibera che si propone non sia di competenza del Consiglio, il Presidente non procede alla iscrizione della proposta all'ordine del giorno ma è tenuto a dare, su conforme parere del Segretario Comunale, tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione.

ARTICOLO 43

PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento del Consiglio e dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta, comporta la sospensione di un'ora della seduta.
3. Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni si computano per unità.
4. Per l'approvazione dei regolamenti occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune

ARTICOLO 44

OBBLIGO DI ASTENSIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori, intendendosi per essi anche i Consiglieri Comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette a vigilanza del comune.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini fino al quarto grado o del coniuge o del convivente.

3. Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione va rilevata ai sensi dell'art.1 della legge regionale n. 57/95.

ARTICOLO 45

VOTAZIONI

1. Nei casi disciplinati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, le votazioni su questioni concernenti persone o elezioni avvengono a scrutinio segreto. Le altre votazioni palesi, come disciplinato dal regolamento, avvengono per alzata di mano, o per alzata e seduta, o per appello nominale.
2. Le proposte di deliberazioni sono votate nel complesso, o per articoli e nel complesso, secondo quanto stabilito dal regolamento. Le proposte sono approvate quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei Consiglieri presenti, salve speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto. I Consiglieri che si astengono vengono computati nel numero dei presenti.

ARTICOLO 46

ASSISTENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONI

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del processo verbale che sottoscrive insieme con il Presidente, che presiede l'adunanza, e con il Consigliere anziano.
2. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale può essere sostituito dal vice Segretario nei modi stabiliti dal presente Statuto. In casi di contemporanea assenza e/o impedimento del Segretario e del vice Segretario le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal Consigliere Comunale più giovane presente in aula.
3. Il processo verbale contiene il testo delle deliberazioni approvate e riporta le dichiarazioni rese dal Consigliere Comunale di cui lo stesso ha chiesto espressamente l'inserimento. Esso contiene i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta ed il nome dei Consiglieri che si siano astenuti. Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità di redazione, approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettifiche eventualmente richieste dai Consiglieri.

ARTICOLO 47

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E DEGLI ATTI DIRIGENZIALI

1. Le deliberazioni consiliari, al pari di quelle della Giunta, sono tempestivamente pubblicate in formato integrale all'albo pretorio del Comune, compreso quello elettronico nel sito istituzionale per quindici giorni consecutivi, ad eccezione dei casi stabiliti da specifiche disposizioni di legge.
2. Una copia delle stesse deliberazioni consiliari è trasmessa al presidente del Consiglio per essere posta a disposizione dei consiglieri e un'altra ancora depositata presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, a disposizione di chi intendesse prendere visione diretta del contenuto.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo sono inoltre pubblicate le determinazioni dirigenziali.
4. Nel certificato di eseguita pubblicazione, attestato a cura del Segretario o un funzionario delegato, deve farsi menzione se siano state prodotte opposizioni o reclami avverso i suddetti provvedimenti.

ARTICOLO 48

PRESIDENZA

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal suo Presidente, eletto con le modalità stabilite dalla legge. In caso di sua assenza o impedimento la presidenza del Consiglio spetta al vice Presidente e in sua mancanza al Consigliere presente che ha riportato un maggior numero di preferenze individuali. In caso di parità di voti, l'anzianità è determinata dall'età.
2. Il Presidente della seduta esercita, come da regolamento, i propri poteri a garanzia del mantenimento dell'ordine pubblico della seduta, dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti e della regolarità di tutte le operazioni consiliari. Ha poteri di espulsione dall'aula nei confronti di chiunque turbi l'ordine pubblico, ricorrendo, qualora necessario, all'assistenza della forza pubblica.

3. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio Comunale si avvale degli uffici e del personale della segreteria del Consiglio.

ARTICOLO 49

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento a cui sono demandate, tra l'altro:
 - a) la disciplina del funzionamento del Consiglio;
 - b) la regolamentazione della pubblicità delle sedute del Consiglio;
 - c) la regolamentazione dei casi in cui è prevista la votazione segreta;
 - d) le modalità di approvazione dei processi verbali di seduta;
 - e) le modalità secondo cui i processi verbali possono darsi per letti;
 - f) le modalità di espletamento del mandato di consigliere comunale all'interno della struttura comunale;
 - g) il contenuto dei programmi e degli atti fondamentali di competenza del Consiglio ai sensi della L.R. n.48/91 e successive modifiche e integrazioni;
 - h) la disciplina dell'uso del Gonfalone Comunale.

ARTICOLO 50

MOZIONI DI SFIDUCIA

1. Il Presidente del Consiglio e il vice Presidente possono essere rimossi dalla loro carica, a seguito di mozione motivata di revoca presentata da almeno due quinti dei Consiglieri in carica.
2. La mozione è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione, va votata per appello uninominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio.
3. La mozione approvata determina la cessazione della carica di Presidente o di vice Presidente dal Consiglio e si dovrà procedere a nuove elezioni entro 20 gg. dalla seduta di revoca.

ARTICOLO 51

CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati sopra.
2. Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il vice Presidente, il Consigliere anziano presente in aula procede all'appello dei Consiglieri e ai conseguenti adempimenti previsti dal regolamento Il Consigliere anziano presente sottoscrive, in qualità di Presidente assieme al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

ARTICOLO 52

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti eletti nella stessa lista. In deroga a quanto previsto dal presente comma è ammessa, su espressa richiesta, la costituzione di un gruppo anche di un solo consigliere, quando risulti l'unico eletto di una lista presente all'elezione comunale.
2. I Consiglieri che non possono costituire un gruppo o che abbiano dichiarato di non volere appartenere al gruppo di elezione, formano il gruppo misto o altro gruppo con un minimo di due unità a condizione che il nuovo gruppo abbia rappresentanza politica in Parlamento o all'A.R.S.
3. Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal Regolamento, assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, risorse e idonee strutture fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

ARTICOLO 53

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio e, a norma di regolamento, lo coadiuva nella organizzazione dei lavori del Consiglio.
2. Ad essa compete anche esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno del Consiglio e conflitti di competenza con altri organi del Comune.

3. Il regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capigruppo, le norme per il funzionamento ed i rapporti con il presidente del Consiglio Comunale, con le commissioni consiliari permanenti, il Sindaco e la Giunta Comunale.

ARTICOLO 54

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno e con criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari e della maggioranza e dell'opposizione, commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di rispettiva competenza.
2. I pareri delle Commissioni sono obbligatori per tutte le deliberazioni sottoposte all'esame del Consiglio Comunale. Si prescinde comunque dal parere nei casi stabiliti dalla legge o da regolamento, e comunque qualora lo stesso non sia reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della Commissione o, nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro ventiquattro ore dalla stessa ricezione. L'urgenza deve essere motivata per iscritto.
3. Le Commissioni consiliari, secondo le modalità stabilite in sede regolamentare, possono effettuare indagini conoscitive, anche mediante audizioni di soggetti pubblici e privati, al fine di acquisire informazioni utili.
4. Le Commissioni hanno diritto di ottenere dal Sindaco o dall'assessore delegato, dagli uffici e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, informazioni e di accedere a dati, atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Le Commissioni possono inoltre svolgere funzioni propositive e consultive.
6. Nei casi in cui sia richiesto l'intervento di più Commissioni, il Presidente del Consiglio convoca riunioni di collegamento tra le commissioni competenti, le quali sono presiedute dal Presidente di Commissione più anziano di età.
7. Ai lavori della Commissione possono presenziare senza diritto di voto tutti i Consiglieri, il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale e quei Consiglieri appartenenti a gruppi consiliari non componenti la Commissione competente, questi ultimi con diritto di parola, i Capigruppo, tecnici esperti, nel numero e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento che disciplina il regolamento delle stesse commissioni.

ARTICOLO 55

COMMISSIONI DI CONTROLLO E GARANZIA

1. Il Consiglio Comunale, nei modi stabiliti in sede regolamentare, istituisce, nei modi stabiliti in sede regolamentare, una commissione permanente di controllo e garanzia, denominata commissione "Trasparenza" attribuendo alle opposizioni la presidenza di suddetta Commissione.
2. La commissione esercita le funzioni attribuitele dal regolamento.
3. Possono essere istituite ulteriori commissioni di controllo e garanzia.
4. I Consiglieri assegnati alle commissioni di cui ai precedenti commi hanno diritto alla percezione di gettoni di presenza analogamente a quelli facenti parte delle commissioni di cui all'art. 54.

ARTICOLO 56

ATTIVITA' ISPETTIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMMISSIONE D'INDAGINE

1. Su proposta di 1/5 dei Consiglieri comunali od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal collegio dei Revisori dei conti, il Consiglio Comunale può costituire, al suo interno, commissioni di indagine incaricate di effettuare accertamenti su qualsiasi materia attinente il Comune e su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi, nell'esercizio delle loro funzioni.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, è designato il presidente fra i consiglieri di minoranza.

3. La Commissione dispone di tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente gli uffici mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei revisori, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La Commissione può invitare a riferire qualsiasi altra persona in grado di fornire elementi utili all'indagine. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono tenuti alla riservatezza.
5. La redazione dei verbali della Commissione è effettuata dal Segretario della Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la stessa potrà adottare.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ARTICOLO 57

COMMISSIONI DI STUDIO

1. Il Consiglio può istituire commissioni speciali di studio il cui funzionamento è disciplinato dalla deliberazione istitutiva.

ARTICOLO 58

SCIOGLIMENTO E DECADENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La cessazione della carica di Sindaco per motivi diversi della mozione di sfiducia, ossia per dimissioni, decadenza, decesso o impedimento permanente, comporta la decadenza della Giunta e non del Consiglio, qualora non diversamente disposto dalla legge.

ARTICOLO 59

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2. E' nominata con provvedimento del Sindaco, che ne sceglie i componenti. La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.
3. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la convoca e la presiede e da un numero di Assessori fino al massimo consentito dalla Legge.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini del Sindaco fino al 2° grado.

ARTICOLO 60

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale si riunisce, anche prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Sindaco o chi lo sostituisce, che stabiliscono l'ordine del giorno tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. E' presieduta dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco. Qualora non siano presenti il Sindaco e il vice Sindaco assume la presidenza l'Assessore anziano.
3. Le sedute non sono pubbliche ma il Sindaco o la Giunta Comunale possono invitare i dirigenti, i rappresentanti del comune, gli esperti.

4. Le sedute della Giunta Comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le votazioni sono sempre palesi tranne nei casi previsti dalla legge e la proposta è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, si computano nel numero dei presenti ed in quello necessario per la validità della seduta.
6. Ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo e che interessa la gestione del bilancio, deve essere accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richiesti dalla legge.
7. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale, sottoscrive con il Presidente e con l'Assessore anziano, le deliberazioni.

ARTICOLO 61

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale esercita collegialmente le competenze attribuite esplicitamente dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti adottati in esecuzione e in esplicitazione delle norme prima citate, attua gli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, indica con provvedimenti di carattere generale gli obiettivi, i criteri, le direttive, i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, al Segretario e ai dirigenti, esercita potere di proposta al Consiglio nelle materie previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ed in particolare:

I) nell'attività propositiva e di impulso:

- a) elabora e propone al Consiglio gli atti di programmazione;
- b) predispone gli schemi di bilancio, la relazione previsionale programmatica, il programma triennale delle opere pubbliche, la relazione al conto consuntivo;

II) nell'attività di iniziativa e di raccordo:

- a) elabora e sottopone al Consiglio, i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per lo svolgimento dei servizi comunali;
- b) delibera la copertura finanziaria per l'attività degli organi di partecipazione e consultivi;
- c) delibera direttive, anche per dare attuazione a specifiche norme regolamentari o di legge, per lo svolgimento dei servizi comunali o devoluti al comune;
- d) indica gli obiettivi, i criteri, le direttive e assegna i mezzi idonei per l'attività gestionale ed esecutiva attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario del Comune e ai dirigenti;
- e) indica criteri e direttive per l'erogazione di contributi e aiuti anche economici, per l'accesso a servizi o benefici, per lo svolgimento di particolari interventi o attività, specificando, eventualmente, le vigenti disposizioni regolamentari;
- f) da direttive indirizzi in merito ai reclami o ricorsi avverso procedure di gara, di accertamento, di esecuzione che possano coinvolgere il comune in eventuali contenziosi;

III) nell'attività di amministrazione:

- a) adotta le delibere nelle materie indicate dall'articolo 15 della legge regionale n. 44/91 non attribuite dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio, al Segretario o ai funzionari;
- b) adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo Statuto;
- c) approva e dispone le alienazioni, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di azioni, le servitù di ogni genere e tipo, le sdemanializzazioni e classificazioni dei beni patrimoniali;
- d) adotta, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale, norme regolamentari per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) applica i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
- f) adotta, nel rispetto dei relativi regolamenti e contratti di lavoro, tutti i provvedimenti non riservati ad altri organi in materia di concorsi ed assunzioni;
- g) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari approva transazioni e rinunce alle liti;
- h) procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 62**ASSESSORI**

1. Il Sindaco nomina gli Assessori, nei modi, termini e nel numero massimo, previsti dalla legge.
2. Agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalle norme vigenti per la carica di Consigliere Comunale e per la carica di Sindaco.
3. Gli Assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità, di decadenza e ostative alla assunzione della carica e, in presenza del Segretario che redige il processo verbale, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri comunali.
4. Gli Assessori che rifiutino di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.
5. Il Sindaco può delegare a singoli Assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni, possibilmente per gruppi di materie omogenee.
6. Nei limiti della delega conferita hanno rilevanza interna ed esterna, adottano gli atti di competenza del Sindaco, forniscono ai dirigenti direttive e criteri per la predisposizione degli atti di indirizzo, programmazione, impulso da sottoporre agli organi di governo dell' Ente.
7. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al Consiglio Comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sul quale il Consiglio comunale può esprimere valutazioni. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.
8. Gli Assessori non possono essere nominati dal Sindaco per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del comune né essere nominati od eletti come componenti di organi consultivi del comune.
9. La Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della Giunta è compatibile con quella di Consigliere Comunale ma la Giunta non può essere composta da Consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.
10. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini sino al secondo grado, del Sindaco, di altro componente della Giunta e dei Consiglieri Comunali.

ARTICOLO 63**REVOCA DEGLI ASSESSORI**

1. Il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più Assessori, procedendo contemporaneamente alla nomina dei nuovi Assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della Giunta.
2. Gli atti di cui al precedente comma sono adottati con provvedimento del Sindaco assistito dal Segretario Comunale, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Consiglio Comunale, alla Prefettura e all' Assessorato Regionale delle Autonomie Locali.

ARTICOLO 64**VICE SINDACO E ASSESSORE ANZIANO**

1. Il Sindaco nomina vice Sindaco un Assessore che, in caso di sua assenza o impedimento, nonché di sospensione, lo sostituisce in via generale.
2. E' Assessore anziano, ad ogni fine previsto dallo Statuto e dalla legge, il componente della Giunta più anziano di età, che, in assenza anche del vice Sindaco, surroga in via generale il Sindaco assente o impedito.

TITOLO III**ORDINAMENTO DEGLI UFFICI****ARTICOLO 65****PRINCIPI GENERALI**

1. L'organizzazione delle strutture comunali e l'attività del Comune si conformano ai seguenti criteri:
 - a) distinzione tra responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e quelle di gestione, attribuite agli organi burocratici;
 - b) suddivisione per funzioni omogenee;

- c) coordinamento dell'azione amministrativa e collegamento delle attività delle strutture con comunicazione interna ed esterna e interconnessione anche informatica;
- d) flessibilità organizzativa;
- e) flessibilità nella gestione delle risorse umane, per favorire l'utilizzo delle professionalità interne, la partecipazione dei dipendenti, le pari opportunità di genere;
- f) responsabilità, professionalità e collaborazione del personale nel rispetto della normativa contrattuale;
- g) soddisfacimento delle esigenze dell'utenza garantendo la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, le pari opportunità, il diritto di accesso agli atti e ai servizi, l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai procedimenti;
- h) permanente controllo interno in applicazione della legge vigente;
- i) predeterminazione dei tempi dei singoli procedimenti amministrativi e loro riduzione attraverso una sistematica ricerca di semplificazione delle procedure interne;
- l) trasparenza delle procedure e predeterminazione, nei limiti del possibile, di criteri e parametri cui attenersi, in particolare nelle procedure concorsuali, nei contratti e nei rapporti con l'utenza esterna;
- m) ampia informazione dei cittadini;
- n) rispetto, in sede di trattamento dei dati personali, della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Giunta Comunale, con proprie delibere, adotta, in conformità allo Statuto e ai criteri generali preventivamente richiesti al Consiglio Comunale e da questo ottenuti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che, ai sensi dell'art. 89 del T.U. n. 267/2000, disciplina le seguenti materie:

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. Le materie esulanti dalle lettere da a) a g) sono disciplinate dai regolamenti adottati dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nella definizione delle procedure per le assunzioni, si attengono ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 66

FUNZIONI DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE

1. Gli organi di governo dell'Ente, secondo la propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare tramite la relazione previsionale, il bilancio di previsione, specificando le modalità operative tramite il PEG o, in assenza, tramite atti di indirizzo generali o puntuali assegnando obiettivi e risorse.
2. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione, impartisce, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo politico-amministrativo, le direttive generali a cui i dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle proprie azioni e verifica, anche tramite il controllo di gestione, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa a tali direttive. Gli Assessori, nei limiti delle deleghe ad essi attribuite, indirizzano l'attività dei dirigenti. Tutta l'attività dell'Ente deve essere improntata ai principi ed ai metodi della programmazione utilizzando per l'impiego delle risorse, in conformità agli strumenti normativi, il metodo della programmazione del lavoro per obiettivi e della gestione per programmi e/o progetti ed adottando conseguentemente le soluzioni organizzative capaci di assicurare i migliori risultati ai minori costi.

3. Gli obiettivi e i programmi e/o i progetti sono fissati con la relazione previsionale e programmatica. La programmazione delle attività operative, finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di gestione, è attuata dai dirigenti, nell'ambito delle competenze a ciascuno attribuite, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento, e sarà soggetta a periodiche verifiche da attuarsi da parte della Direzione politica. La struttura organizzativa dell'Ente ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono finalizzati alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione secondo criteri di economicità e di equilibrio tra risorse ed interventi.

ARTICOLO 67

PRINCIPI E CRITERI ORGANIZZATIVI

1. L'articolazione organizzativa dell'Ente e la dotazione del personale sono determinate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, adottato dalla Giunta municipale secondo i criteri generali previamente definiti dal Consiglio Comunale con apposita delibera.
2. L'organizzazione strutturale e funzionale degli uffici è flessibile, aperta, integrate e costantemente adeguata all'attività programmatica dell'Ente.
3. Il Sindaco conferisce gli incarichi di direzione di settore sulla base delle previsioni del Regolamento degli uffici e dei servizi.
4. L'organizzazione del Comune è costituita da strutture, complesse e semplici, di tipo orizzontale ma collegate fra loro, in modo da poter attivare impulso, verifiche e una costante comunicazione al fine di garantire risposte univoche e coordinate per l'utilizzo ottimale delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi, particolari e generali. La funzione di coordinamento persegue lo scopo di assicurare l'unitarietà dell'azione amministrativa, in coerenza con le politiche generali del Comune e con il complesso degli obiettivi programmatici a breve, medio e lungo termine, ed, inoltre, di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia. È esercitata sia a livello generale, con il coinvolgimento di tutti i dirigenti o dei responsabili delle strutture complesse e degli uffici di staff, sia all'interno di dette strutture. Possono essere istituiti uffici di progetto, per attività temporanee, e uffici di staff per il supporto dell'attività istituzionale del Sindaco o del Segretario. La dotazione organica, complessiva e di ogni struttura complessa, evidenziando rispetto a ciascun profilo professionale i posti coperti e quelli vacanti, determina la consistenza dei posti assegnati per l'esercizio delle funzioni e per i servizi da espletare dalla struttura in rapporto agli obiettivi e ai programmi fissati con gli strumenti di programmazione.
5. La comunicazione, lo scambio di informazioni e l'aggiornamento devono essere periodicamente effettuate anche all'interno delle strutture complesse. I dirigenti esercitano funzioni e compiti di programmazione, direzione, controllo e con responsabilità diretta nei confronti degli organi di direzione politica e amministrativa. Inoltre concorrono con attività istruttorie e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale. Alla definizione degli atti e dei progetti di competenza degli organi collegiali, nei confronti dei quali i dirigenti sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

ARTICOLO 68

SEGRETARIO DEL COMUNE

1. La disciplina relativa alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del Segretario comunale è stabilita dalla legge, dal D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e dai contratti collettivi di categoria. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti del Comune.
2. Inoltre, il Segretario espleta le altre funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e quelle attribuitigli dal Sindaco, a cui spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con il Comune ed agli altri istituti contrattuali connessi a tale rapporto. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti apicali, ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano, salvo qualora venga nominato il Direttore Generale in persona diversa dal Segretario.
3. Il Segretario può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

ARTICOLO 69

VICE SEGRETARIO

1. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza od impedimento è previsto il vice Segretario.
2. Un funzionario con la qualifica dirigenziale ed in possesso dei requisiti di Legge, oltre alle attribuzioni specifiche per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco di funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di assenza o di impedimento di fatto o di diritto del titolare d'Ufficio.
3. Per il solo periodo effettivo di sostituzione spettano al vice Segretario la retribuzione e le competenze previste dalla legge.

ARTICOLO 70

DIRIGENTI - FUNZIONI

1. I Dirigenti sono funzionari a cui il Sindaco, secondo le disposizioni di legge, attribuisce la direzione delle strutture complesse, con il compito di dirigere e coordinare attività omogenee per scopo e orientamento di servizio, assicurando, nel rispetto dell'autonomia operativa, un indirizzo unitario in relazione ai fini comuni per consentire un'azione coordinata per la realizzazione dei programmi e per il conseguimento degli obiettivi. Il Sindaco, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare e delle ulteriori esigenze, conferisce detti incarichi sulla base di criteri predeterminati con l'ordinamento degli uffici. L'incarico di Dirigente può essere revocato nei casi stabiliti dalla legge o dei contratti collettivi di settore.
2. Al Dirigente competono le attribuzioni e i compiti stabiliti dalla legge ed in particolare:
 - a) proporre i programmi della struttura e verificarne l'attuazione;
 - b) coordinare la gestione delle risorse umane, tecniche ed organizzative della struttura;
 - c) coordinare la mobilità all'interno della struttura e formulare proposte organizzati;
 - d) verificare i risultati della gestione e la qualità dei servizi;
 - e) individuare, qualora non già individuati, i responsabili dei procedimenti di competenza della struttura, assumendo le necessarie iniziative per ottimizzare la gestione interna dell'intera struttura;
 - f) verificare e controllare le attività dei dipendenti assegnati alla struttura, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
3. Il Dirigente è responsabile del perseguimento degli obiettivi assegnati, del buon andamento e della economicità della gestione, della funzionalità della struttura, della validità e correttezza amministrativa degli atti di propria competenza. Tutti i Dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge e da altre fonti normative o dal Sindaco o dagli assessori nei limiti delle deleghe ad essi attribuite, in modo autonomo nell'ambito delle direttive agli stessi impartite e rispondono direttamente agli organi della direzione politica.

ARTICOLO 71

ATTI DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI

1. Il Dirigente è competente per l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici e servizi a cui ciascuno è preposto.
2. Rientrano nella competenza del Dirigente, in conformità alle disposizioni di legge:
 - a) la mera esecuzione di provvedimenti deliberativi e di precedenti atti dell'Amministrazione;
 - b) gli atti costituenti certificazioni ed attestazioni di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;
 - c) le notifiche, i verbali, le diffide, l'emissione dei ruoli, gli atti dovuti per l'accertamento e la riscossione delle entrate e la comminazione delle relative sanzioni;
 - d) la stipula dei contratti che attengono al proprio settore di competenza;
 - e) le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni e le stime;
 - f) le ordinanze e la liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con atti deliberativi o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per

forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni di spesa già assunti, nonché altri atti esecutivi di precedenti deliberazioni relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture per prestazioni;

g) gli atti per l'affidamento di servizi, lavori e forniture con procedura di evidenza pubblica e di trattativa privata quando essa sia stata autorizzata in forma regolamentare ai sensi dell'art.78 della Legge regionale n. 10 del 1993 come interpretato dall'art. 61 legge regionale n.26/93;

h) i solleciti per l'adempimento di obblighi scaturenti dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti;

i) le verifiche di cassa, le statistiche sui flussi di cassa, le rateizzazioni, le firme delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento per conto dell'Amministrazione;

l) i rimborsi di somme erroneamente versate al Comune;

m) l'apertura di conti correnti postali;

n) gli aggiornamenti previsti dalla legge o dal contratto riguardante canoni di locazione attivi e passivi;

o) la liquidazione di spese condominiali;

p) la liquidazione delle rette per il ricovero di anziani, invalidi e disabili;

q) il rilascio delle autorizzazioni amministrative, edilizie, commerciali e di polizia amministrativa;

3. Norme regolamentari determinano, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, criteri generali ed attribuzioni specifiche per i responsabili di settori funzionali e servizi.

ARTICOLO 72

CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE

1. Gli incarichi di direzione sono conferiti con le modalità previste dal regolamento degli uffici e dei servizi sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rotazione fra i vari uffici.
2. Gli incarichi di direzione hanno durata minima biennale, sono revocabili in ogni tempo con provvedimento motivato con specifico riferimento ai risultati conseguiti e cessano col cessare della carica di Sindaco. In tal caso il personale interno continua ad esercitare le funzioni fino a nuova designazione mentre il personale esterno cessa immediatamente da ogni funzione.

ARTICOLO 73

ASSUNZIONE DI PERSONALE DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO

1. L'assunzione di personale dirigenziale ai sensi dell'art. 51 5° comma, della legge n.142/90 e successive modifiche e integrazioni può avvenire per contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni e in ogni caso con scadenza coincidente con la fine del mandato del Sindaco. Si applicano in quanto non contrastanti i principi introdotti col T.U. 18/08/2000 n. 267.
2. Alle assunzioni si procede con le modalità stabilite in sede regolamentare.
3. Il recesso è regolato dalla legge e dai contratti collettivi oltre che dal regolamento degli uffici e servizi.
4. I requisiti soggettivi per l'instaurazione del rapporto sono quelli previsti per la partecipazione al concorso pubblico per la copertura del posto in oggetto.

ARTICOLO 74

INCARICHI A CONTRATTO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Sono comunque rigidamente osservate le disposizioni e i principi legislativi vigenti al momento del conferimento dell'incarico.

ARTICOLO 75

ALTI INCARICHI

1. Il Comune recepisce tramite propri atti, qualora non si tratti di disposizioni immediatamente applicabili a prescindere dai medesimi, recepisce tutte le forme di incarico che la legge nazionale o regionale dovesse introdurre nell'ordinamento.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ne detta le disposizioni attuative sulla base della normativa di riferimento, acquisiti i criteri generali del Consiglio.

ARTICOLO 76

CONVENZIONI A TEMPO DETERMINATO

1. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina di utilizzare collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità utilizzando il sistema degli obiettivi determinati ed a termine. L' emolumento è definito sulla base della qualità e quantità della prestazione.
2. Il Regolamento disciplina anche la possibilità di costituzione di gruppi dirigenziali mirati a scopi definiti utilizzando professionalità interne qualificate nel settore o nei settori di intervento con sollevamento dalle funzioni ordinarie attribuibili a terzi interni/esterni.

ARTICOLO 77

FORMAZIONE E PROFESSIONALITÀ

1. Il Comune di Vittoria definisce piani pluriennali ed annuali per favorire la formazione, l'aggiornamento, la crescita professionale di tutto il personale, con particolare riferimento al rispetto delle pari opportunità e delle azioni positive di cui alla L. 125/90, anche organizzando direttamente incontri, possibilmente in loco, corsi di preparazione, riqualificazione e di perfezionamento, conferenze.
2. I concorsi sono di regola pubblici e aperti a tutti. Con adeguata motivazione può essere disposto, in casi eccezionali, che essi avvengano con la forma del corso concorso.

ARTICOLO 78

CONTROLLI INTERNI

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, previa acquisizione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale, prevede e disciplina idonei strumenti per monitorare, controllare e valutare la gestione al fine di:
 - a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e monitorare il rapporto tra costi e risultati;
 - c) valutare l'attività e le prestazioni di tutto il personale;
 - d) verificare, attraverso il piano della performance, il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione monitorare e valutare l'attuazione dei piani, programmi e delle determinazioni approvati dall'organo politico e la congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Gli strumenti di controllo ed organizzativi e le strutture interessate devono tendere a garantire che:
 - a) siano individuate distintamente le attività da demandare alle strutture di controllo interno;
 - b) le funzioni di controllo e valutazione siano svolte in modo integrato, ma evitando la commistione ed identificazione fra valutato e valutatore;
 - c) siano chiari anche a livello organizzativo i criteri di incompatibilità e la distinzione tra attività operative e quelle di supporto ai valutatori;
 - d) la raccolta dei dati informativo - statistico sia informatizzata in modo da poter essere utilizzata da tutti i soggetti interessati o coinvolti nei processi di monitoraggio, controllo e valutazione;
 - e) le banche dati che contengono dati sensibili siano accessibili solo alle persone autorizzate e ai diretti interessati in sede di accesso personale.

ARTICOLO 79

REVISORI DEI CONTI

1. Il regolamento di contabilità disciplina il funzionamento del collegio dei Revisori dei conti, gli obblighi dei componenti dello stesso e le correlative responsabilità, e il suo scioglimento in caso di mancato o irregolare funzionamento.
2. Il Consiglio Comunale procede all'elezione del collegio dei revisori nei modi stabiliti dalla legge vigente e secondo le disposizioni applicative stabilite in sede regolamentare.
3. Dato che i revisori dei conti non possono essere contemporaneamente componenti in più di 2 collegi nominati dallo stesso ente, la nomina, a norma dell'art.9 comma 4, della legge regionale 11 maggio 1993,

n.15, deve essere comunicata all'Ordine o Collegio professionale componente per l'accertamento di eventuale cumulo di incarichi.

4. I componenti durano in carica 3 anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
5. In caso di surrogazione, la durata dell'incarico del nuovo Revisore è limitata al tempo residuo, sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.
6. In caso di mancata ricostituzione nei termini, i Revisori restano in carica per non più di ulteriori 45 giorni, decorrenti dal giorno di scadenza del termine medesimo. Entro il periodo di proroga l'organo di revisione deve essere ricostituito. Se non si provvede l'organo decade e tutti gli atti adottati dopo la sua decadenza sono nulli.
7. Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto sono fissate dalla legge.
8. I Revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune per tutto ciò che attiene all'aspetto economico e finanziario.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
10. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
11. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.
12. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale che, in tal caso, va convocato con procedura d'urgenza.
13. Il Revisore può essere revocato per gravi mancanze connesse all'espletamento del mandato, debitamente documentate e motivate.
14. Il Revisore cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni, impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.
15. Il collegio dei Revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
16. Contestualmente all'atto di nomina, l'Ente Locale stabilisce il compenso spettante ai Revisori entro il limite massimo fissato con Decreto del Ministero dell'Interno, determinato in base alla classe demografica ed in relazione alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente. Il compenso base può essere aumentato in relazione ad eventuali funzioni aggiuntive (fino al 20%) svolte dall'organo ed in caso di controllo sulle istituzioni (fino al 10% per ogni istituzione). Le maggiorazioni sono tra loro cumulabili. Per il Presidente del collegio è previsto la maggiorazione del 50% del quantum attribuito agli altri componenti.

TITOLO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 80

PRINCIPI GENERALI

1. Il Consiglio Comunale definisce, con proprio regolamento, la disciplina del procedimento amministrativo. i suoi termini, i compiti generali del responsabile del procedimento e il corso del medesimo.
2. La Giunta municipale individua e identifica, sulla base dell'atto di cui al comma 1, la durata e i termini dei singoli procedimenti, le unità organizzative responsabili dell'istruttoria e il soggetto competente per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il Comune garantisce idonea pubblicità al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di disporre di un preciso interlocutore con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.
4. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa può assegnare, con provvedimento generale o particolare ma sempre portato a conoscenza degli interessati, ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità

dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo Statuto.

5. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque abbia un interesse da tutelare

ARTICOLO 81

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dall'emanazione dell'atto finale.
2. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.
3. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
4. Ferme restando le particolari norme che li regolano, altre disposizioni possono essere previste per la partecipazione al procedimento di formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione Comunale, nonché ai procedimenti tributari.

ARTICOLO 82

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Ogni procedimento, senza aggravio della procedura e nel rispetto delle norme sulla semplificazione, deve essere concluso nei termini prestabiliti con un provvedimento espresso.
2. Ciascun provvedimento amministrativo, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
3. L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo. Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali. La motivazione deve essere resa in modo da consentire la comprensione dell'iter logico ed amministrativo seguito per la emanazione del provvedimento. Qualora le ragioni che abbiano determinato la decisione dell'amministrazione siano espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

ARTICOLO 83

ACCORDI SOSTITUTIVI DEI PROVVEDIMENTI

1. L'amministrazione può concludere accordi con gli interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale o, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sul contenuto del provvedimento, conclusi a seguito della presentazione di osservazioni e proposte scritte, non possono arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso devono garantire il perseguimento del pubblico interesse, e vanno, a pena di nullità, stipulati per atto scritto, salvo diversa disposizione della legge.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti, oltre alle superiori condizioni, sono soggetti agli stessi controlli previsti per i provvedimenti che sostituiscono e vanno stipulati per iscritto, salvo che la legge non disponga diversamente.
4. Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 84

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici, nelle forme previste dalla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana, nel rispetto dei principi di seguito riportati.
3. Il Consiglio Comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.
4. Il Sindaco ed i Revisori dei conti riferiscono ogni anno al Consiglio, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, sul funzionamento e sul rapporto "costo-ricavo" dei servizi singoli o complessivi, nonché sulla loro rispondenza in ordine alla esigenza e alla fruizione dei cittadini.
5. In tutti gli enti, aziende, società e consorzi dove è prevista la nomina di amministratori o rappresentanti da parte del Sindaco o del Consiglio Comunale, non possono essere nominati ascendenti, discendenti, collaterali ed affini, sino al secondo grado, del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali.

ARTICOLO 85

TARIFE DEI SERVIZI RESI DAL COMUNE

1. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza, che potranno essere determinati anche in modo non generalizzato.
2. Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi prestati, salvo le riserve di legge, in misura tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione per ciascun servizio. All'uopo si terranno presenti i costi di gestione, il capitale investito e la correlazione fra costi e ricavi al fine di tendere alla copertura dei costi.
3. La tariffa, che costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici, è determinata e adeguata ogni anno.
4. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti esterni la tariffa può essere, nel rispetto della normativa vigente, riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
5. In sede di approvazione del bilancio saranno individuate le prestazioni non espletate a garanzia dei diritti fondamentali ma rientranti fra quelle a domanda individuale per le quali richiedere un corrispettivo o un contributo all'utente e l'ammontare del contributo richiesto in rapporto al costo della prestazione.
6. Al fine di ridurre i costi o migliorare i servizi, il comune può, previa ricerca di mercato, stipulare contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione o convenzioni per servizi aggiuntivi con altri soggetti pubblici o privati. A specificazione di quanto previsto dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è possibile, dietro contributo finanziario veicolare l'immagine del soggetto aderente o fare utilizzare usare il logo o lo stemma del Comune.

ARTICOLO 86

GESTIONE IN ECONOMIA

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale. Con apposito regolamento il Consiglio Comunale stabilisce tali servizi.
2. La gestione del servizio è affidata ad un funzionario che ne è responsabile e può essere utilizzata la collaborazione di volontari, singoli o associati, escludendo la possibilità di costituire rapporti di lavoro subordinato.

ARTICOLO 87

AZIENDA SPECIALE

1. Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.
2. L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e ss.mm.ii.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco che ne darà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati secondo la normativa vigente al momento della nomina.
5. L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dei ricavi locali.
6. Nel rispetto della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai regolamenti aziendali.

ARTICOLO 88

ISTITUZIONE

1. Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che esercita nel rispetto del proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale individua i servizi e:
 - a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
 - b) determina le finalità e gli indirizzi;
 - c) conferisce il capitale di dotazione;
 - d) precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
 - e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell' organismo;
 - f) specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
 - g) stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
2. Organi dell'istituzione sono: il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Sindaco che ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Presidente vengono nominati dal Sindaco, sulla scorta di un curriculum richiesto a tutti gli interessati tramite pubblicazione sul sito, fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio. Lo Statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi per il controllo interno e del comune.

ARTICOLO 89

CONCESSIONE A TERZI

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e d'opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi comprese cooperative e associazioni di volontariato legalmente costituite e che non abbiano fini di lucro, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla legge.
2. La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica e delle disposizioni regionali, statali e comunitarie in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici. In ogni caso, il concessionario deve possedere i requisiti di affidabilità morale, in analogia a quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici.

3. La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e dei conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza, la realizzazione degli interessi pubblici generali.

ARTICOLO 90

SOCIETÀ MISTE

1. Per la gestione di servizi comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedano investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale, o quanto sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. o può rilevare società già costituite.
2. Il Consiglio Comunale, per la costituzione di società a prevalente capitale pubblico, approva la bozza di Statuto ed un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa, e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. La prevalenza del capitale pubblico locale della società è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza del capitale al Comune e, nel caso di gestione di servizi di interesse pluricomunali, ai comuni che fruiscono degli stessi servizi.
4. Il Consiglio, qualora sia opportuno, in relazione alla natura del servizio da svolgere, può assumere partecipazioni in società con capitale prevalente pubblico ma con una accertata solida situazione finanziaria e che abbiano scopi connessi ai compiti istituzionali del Comune. In questo caso la partecipazione del Comune non può essere inferiore al 10% del capitale sociale e deve garantire il diritto alla nomina di almeno un rappresentante nel Consiglio di amministrazione o nel collegio sindacale. I partecipanti possono costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Il Comune, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento di servizi pubblici nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico può, come previsto dal regolamento adottato ai sensi del D.L. 31 gennaio L.R/95, n.26, partecipare o costituire apposite società per azioni senza il vincolo della Proprietà pubblica maggioritaria, scegliendo i soci privati con procedure ad evidenza pubblica.

ARTICOLO 91

CONVENZIONI E CONSORZI

1. Al fine di svolgere in modo coordinato unioni o servizi specifici anche a tempo determinato, il Comune può stipulare con altri comuni o con la provincia, apposite convenzioni, deliberate dal Consiglio comunale con l'indicazione dei fini, della durata, delle forme di consultazione e di rappresentanza. dei rapporti finanziari, dei reciproci obblighi e garanzie.
2. La convenzione può anche prevedere la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti ai quali affidare o delegare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo dei soggetti partecipanti.
3. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri comuni o con la provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge n. 142/90, recepito dalla legge Regione Sicilia n. 48/91. I Consigli comunali di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei propri componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio. Il Comune nell'assemblea del Consorzio, è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
4. Il Comune non può costituire più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale. La costituzione del consorzio di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali, per

funzioni e servizi a carattere obbligatorio. Il Consiglio Comunale deve esprimere il parere sulla costituzione del consorzio entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Assessore.

ARTICOLO 92

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento di interesse comunale, che richiedano per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, può promuovere, partecipare e concludere accordi di programma.
2. Gli accordi, che riguardano una o più opere oppure uno o più interventi previsti negli strumenti programmatori sono approvati dalla Giunta Comunale.
3. Quando assumono valenza programmatoria o modifica agli strumenti urbanistici, il Sindaco, prima di aderire, acquisisce il parere della commissione consiliare competente.
4. La conclusione dell'accordo di programma deve essere ratificata dal Consiglio Comunale.
5. Per verificare la possibilità dell'accordo di programma il Sindaco convoca o partecipa ad una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
6. L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione Siciliana, con atto formale del Presidente della provincia o dal Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
7. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.
8. L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuale inadempienze dei soggetti partecipanti in considerazione che i vincoli scaturenti dell'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative.
9. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della provincia o dal Sindaco, e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi degli enti locali interessati e dal Prefetto della provincia interessata, se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 93

AUTONOMIA FINANZIARIA

1. Il Comune gode di autonomia finanziaria di entrata e di spesa ed ha risorse autonome.
2. Il Comune stabilisce ed applica tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. Le risorse derivanti dalle fonti autonome per le risorse derivanti dallo Stato e dalla Regione, finanziano integralmente le funzioni pubbliche attribuite al Comune.
4. Il Comune ha un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge.

ARTICOLO 94

BILANCIO

1. Il bilancio di previsione è lo strumento della programmazione economica e finanziaria del Comune, assicura la razionalità complessiva delle scelte che concretizzano la sua azione politico-amministrativa, costituisce parametro per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di tali scelte.
2. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza in base alle disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 95

CONTABILITÀ

1. La contabilità comunale è disciplinata da apposito regolamento in conformità allo statuto ed alle leggi dello Stato.

2. Il regolamento determina il procedimento per la formazione e l'approvazione della relazione programmatica del bilancio di previsione e del piano degli investimenti nei quali l'attività finanziaria, patrimoniale ed economica del Comune deve trovare rappresentazioni in modo da consentire, in modo chiaro, la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

ARTICOLO 96

CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1. Il regolamento disciplina le forme del controllo economico interno della gestione indicando le metodologie di analisi e di valutazioni, gli indicatori ed i parametri di riferimento.
2. Esso stabilisce, altresì, le scritture contabili che consentano l'analisi delle risorse acquisite e i costi dei singoli fattori predetti, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricorsi.
3. Con scadenza trimestrale, i funzionari sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio. relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti con gli scopi perseguiti dall'amministrazione, dando comunicazione dei risultati del controllo agli organi competenti che provvedono a valutare i dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione intrapresa.

ARTICOLO 97

POTESTÀ REGOLAMENTARE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il comune, attraverso i propri organi competenti, disciplina con regolamenti le proprie entrate, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie impossibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione consiliare non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo, fatto salvo l'eventuale differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato da norme statali.

TITOLO VII DECENTRAMENTO

ARTICOLO 98

PRINCIPI

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politico - amministrative della comunità locale e di realizzare un effettivo decentramento di funzioni, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 16/12/08 n. 22 , viene stabilita l'istituzione della Circostrizione denominata "SCOGLITTI".
2. Il Regolamento comunale sul decentramento stabilisce la delimitazione territoriale, le procedure per le modifiche territoriali e le forme di consultazione della popolazione interessata.
3. Sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento sul decentramento amministrativo la ripartizione territoriale del Comune in Circostrizioni resta determinata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 24/03/2011.
4. La circostrizione esercita poteri in ordine a:
 - a) Servizi demografici;
 - b) Servizi di assistenza sociale;
 - c) Servizi scolastici ed educativi;
 - d) Attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circostrizionale. Inoltre, con il regolamento di cui ai commi 2 e 3, alla stessa possono essere delegati dal Consiglio Comunale ulteriori materie, poteri ed attribuzioni.

ARTICOLO 99

ORGANI DELLA CIRCOSTRIZIONE

1. Sono organi della Circostrizione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente;
 - c) il Consiglio Circostrizionale.

2. Il Presidente del Consiglio Circostrizionale è eletto a suffragio universale e diretto in un unico turno contestualmente alla elezione del Consiglio. Al Presidente del Consiglio circostrizionale si applicano le norme che disciplinano i requisiti per la candidatura, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza previste per il Sindaco.
3. Il mandato al Presidente può essere revocato con mozione di sfiducia motivata sottoscritta ed approvata dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento sul Decentramento.
5. Il Presidente in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-presidente che viene eletto dal Consiglio Circostrizionale nel suo seno. L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine nel caso in cui non viene raggiunta detta maggioranza, vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine di 15 giorni dalla prima convocazione. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta dalla terza votazione è necessaria la maggioranza dei voti.
6. Il Consiglio Circostrizionale è composto da un numero variabile di Consiglieri che vanno da 6 a 12, proporzionalmente al numero della popolazione residente, eletti in suffragio diretto unitamente al Consiglio Comunale, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 84/76 e dalla L.R. 22/2008.

ARTICOLO 100

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

1. Ai Consiglieri Circostrizionali, in quanto, organi di rappresentanza diretta dei cittadini, è garantito l'esercizio di un ruolo politico, propositivo e consultivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'amministrazione comunale.
2. Ai Consiglieri di Circostrizione è attribuita autonomia decisionale per l'esercizio dell'attività e la gestione di servizi di base rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione nei limiti dell'indirizzo politico - amministrativo definito dal Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio di Circostrizione nell'ambito del proprio territorio coordina l'attività del Comune ad esso affidata e/o delegata con quella di ogni altra amministrazione pubblica e vigila su di essa.
4. Il Consiglio di Circostrizione promuove forme di partecipazione della popolazione a carattere consultivo, preparatorio alla formazione di atti o per l'esame di speciali problemi della popolazione e dei servizi di circostrizione.
5. Il Consiglio circostrizionale ha la possibilità di presentare interrogazioni scritte per avere chiarimenti e notizie su questioni che riguardano il proprio territorio.
6. Le proposte di deliberazione devono essere approvate dal Consiglio di Circostrizione. In ogni caso tali proposte non producono effetti fino a quando le stesse non verranno approvate in Consiglio Comunale.
7. L'organizzazione e la funzione della circostrizione è disciplinata per quanto non disposto dal presente Statuto, da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Comunale.
8. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:
 - a) Le attribuzioni e il funzionamento degli organi della Circostrizione;
 - b) Le modalità per l'esercizio del diritto di udienza dei cittadini singoli o associati innanzi all'organo circostrizionale per la tutela di interessi collettivi e diffusi, nonché idonee forme di iniziativa, informazione (albo circostrizionale sportelli di circostrizione, varie pubblicità), partecipazione e consultazione popolare nelle attività e materie interessanti la circostrizione.
9. Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, il Consiglio Comunale determina la quota percentuale di risorsa da trasferire al Consiglio Circostrizionale per lo svolgimento delle relative funzioni di base e trasferite.

ARTICOLO 101

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI CIRCOSTRIZIONE

1. Il Consiglio di Circostrizione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino alle elezioni dei nuovi Consigli, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale si applicano le norme introdotte dall'art.2 comma 2 della legge regionale 16/12/2000 n.25 che modifica l'art. 11 della legge regionale 15/9/97 n. 35.

ARTICOLO 102

FUNZIONI CONSULTIVE

1. Il Consiglio di Circoscrizione si articola in ambiti territoriali omogenei quali strumenti di consultazione e di partecipazione all'attività amministrativa. Il consiglio di circoscrizione può svolgere nei limiti del regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione, compiti specifici di amministrazione nei servizi di base indicati all'art.116 del presente Statuto;
2. Il Consiglio di Circoscrizione:
 - a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati ed alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, di competenza della Circoscrizioni;
 - b) convoca, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti la Circoscrizione;
 - c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la Circoscrizione;
 - d) esprime parere di propria iniziativa o su richiesta sulle materie di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta, secondo quanto stabilito dal regolamento;
3. Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio. Questo in particolare va reso:
 - a) sulle variazioni allo Statuto e ai regolamenti esclusi quelli riguardanti il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
 - b) sullo schema di bilancio preventivo, consuntivo e sull'assestamento annuale e sui piani economici pluriennali di investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, escluse quelle relative a contratti di somministrazione;
 - c) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche;
 - d) sul piano regolatore generale, sulle varianti al piano, sui piani particolareggiati e di zona e di lottizzazione ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e sulla localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la Circoscrizione;
 - e) sui programmi di intervento nei settori sociali ed economici riguardanti la circoscrizione;
 - f) sui piani commerciali coinvolgenti la circoscrizione;
 - g) sui programmi per il traffico e la viabilità coinvolgenti la circoscrizione;
 - h) sull'acquisto, alienazione, locazione, destinazione ed uso di edifici, impianti ed aree di proprietà comunale ricadenti nella circoscrizione, nonché sulla locazione di immobili da destinarsi a servizi nella circoscrizione;
 - i) sul numero, denominazione, consistenza e delimitazione delle circoscrizioni.
4. Il parere è allegato agli atti della deliberazione nella quale deve essere indicato se esso fu favorevole o sfavorevole. In caso di parere sfavorevole l'eventuale decisione difforme deve essere motivata. Il Consiglio Comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il Consiglio di Circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.
5. Alla Circoscrizione è inoltre affidato un fondo di economato previsto per il proprio funzionamento la cui gestione sarà esercitata dal dirigente o altro funzionario incaricato secondo le norme stabilite dal regolamento di economato dal Comune.
6. La funzione gestionale circoscrizionale è esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale limitatamente alle competenze di interesse circoscrizionale.

ARTICOLO 103

FUNZIONI DELIBERATIVE

1. Al Consiglio di Circoscrizione sono attribuite funzioni deliberative nel rispetto della programmazione del Consiglio Comunale, nelle materie attinenti:

a) ai lavori pubblici limitatamente alla manutenzione straordinaria di: 1) edifici delle scuole dell'obbligo, materne e asili nido di interesse della Circostrizione; 2) Impianti sportivi di interesse circostrizionale; 3) Immobili comunali adibiti a servizi di interesse circostrizionale;

b) alla gestione dei beni per attività assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine, nonché ai servizi attinenti agli interessi circostrizionali;

c) alla gestione del territorio limitatamente alle concessioni di suolo pubblico e ai mercati rionali, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

2. La Circostrizione esercita la funzione deliberativa nelle materie anzidette nei limiti delle risorse attribuite e disponibili nell'ambito del bilancio comunale.

3. Con separato atto, sono definite idonee procedure per il controllo di gestione nelle attività svolte dal Consiglio Circostrizionale, in particolare per verificare il buon andamento nella gestione dei servizi di base.

TITOLO VIII ISTITUTI E STRUMENTI DI INFORMAZIONE

ARTICOLO 104

SERVIZIO ON-LINE AL CITTADINO

1. Il Comune intende garantire un'efficace comunicazione istituzionale interna ed esterna attraverso una struttura organizzativa che, basata sulle nuove tecnologie informatiche, consenta di interagire in maniera sicura e veloce con i cittadini e con l'utenza, garantendo ad essi l'esercizio della cittadinanza attiva;

2. Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi viene assicurato con le modalità stabilite da apposito regolamento, a tutti i cittadini, singoli o associati, ed in particolare a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;

3. Ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, l'Amministrazione intende dotarsi di strumenti di gestione documentale a supporto della macchina burocratica dell'Ente, finalizzati alla conservazione e gestione della documentazione delle pratiche gestite dall'Ente. A tal fine, per assicurare il servizio on-line al cittadino, che costituisce un tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si è prefissata in materia di trasparenza e di miglioramento del rapporto di comunicazione tra Comune e cittadini, rimanda ad un apposito regolamento la previsione e definizione degli atti da pubblicare on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del sopracitato articolo e secondo il principio di accessibilità totale, di cui all'art. 11 D.L.vo 150/2009 e secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 105

UFFICIO STAMPA

1. Il Comune può istituire l'Ufficio Stampa affidato ad idoneo personale iscritto all'ordine dei Giornalisti. L'Ufficio Stampa ha il compito di pubblicizzare all'esterno le attività dell'Ente nelle sue diverse articolazioni (Sindaco, Giunta, Consiglio, Gruppi Consiliari, Consigli di Quartiere) e di curare le pubblicazioni dell'Ente. La struttura, i criteri di massima, le modalità di nomina, i compiti ed il funzionamento dell'Ufficio stampa saranno disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 106

UFFICIO UNIONE EUROPEA

1. Il Comune disciplina l'istituzione di un servizio permanente di informazione e di consulenza relativo all'ordinamento e alle attività degli organismi comunitari.

2. L'ufficio supporta anche le strutture dell'Ente nella ricerca di fonti di finanziamento.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 107

INTERPRETAZIONE

1. Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

2. Spetta al Consiglio Comunale l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

3. La Giunta e il Sindaco interpretano autenticamente gli atti di loro competenza. Il Segretario Comunale emana circolari o direttive per l'applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.

ARTICOLO 108

RINVIO

1. Lo Statuto Comunale legittima l'attività dell'Ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
2. Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 così come recepita dalla Regione Siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia

ARTICOLO 109

ADOZIONE ED ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale e quelli in esso richiamati, qualora non ancora adottati, sono adottati entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso Statuto, nel rispetto della disciplina in esso contenuta.
2. Qualora i regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale e quelli in esso richiamati siano stati precedentemente adottati, continuano ad esplicare i propri effetti in tutte le loro parti compatibili, in quanto non contrastanti, con lo Statuto adottato, mentre le loro disposizioni contrastanti con lo Statuto si intendono automaticamente abrogate. Qualora lo Statuto richieda l'integrazione di regolamenti già adottati, tale integrazione è rimessa alla competenza dell'organo deliberante, che ha l'obbligo di provvedere entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso Statuto, nel rispetto della disciplina in esso contenuta.
3. I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili nei limiti di quanto in essi contenuto.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con il medesimo compatibili.

ARTICOLO 110

PUBBLICITÀ DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
2. E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'articolo 198 del vigente Ordinamento EE.LL.. La visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
3. Una copia sarà consegnata ai componenti la Giunta Municipale, ai Consiglieri Comunale e di Circostrizione, ai Dirigenti, all'Organo di revisione, agli altri Organi del comune e alle associazioni iscritte nell'elenco comunale, mentre altra copia sarà depositata presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

ARTICOLO 111

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. Copia del presente Statuto è trasmessa all'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province Regionali, istituito presso l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali il quale, a sua volta, provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'Interno.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio Comunale dà luogo ad una seduta di verifica della sua attuazione.

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E PARTECIPAZIONE

- Art. 1 Identità istituzionale e principi generali
- Art. 2 Elementi costitutivi e sede del Comune
- Art. 3 Stemma-Gonfalone Comunale
- Art. 4 Albo Pretorio
- Art. 5 Partecipazione dei cittadini
- Art. 6 Autonomia
- Art. 7 Programmazione e forme di Cooperazione
- Art. 8 Lo Statuto
- Art. 9 Ambiti di competenza
- Art. 10 Associazionismo e Volontariato
- Art. 11 Consulte
- Art. 12 Bilancio partecipato e sociale
- Art. 13 Istanze, petizioni, proposte, udienza
- Art. 14 Consultazioni
- Art. 15 Referendum
- Art. 16 Fini e Principi generali
- Art. 17 Difesa dell'acqua, bene comune e risorsa naturale
- Art. 18 Multietnicità e interrazionalità
- Art. 19 Istruzione e Formazione
- Art. 20 Istruttoria pubblica
- Art. 21 Strutture culturali

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

- Art. 22 Organi del Comune
- Art. 23 Organi Istituzionali
- Art. 24 Organi Burocratici
- Art. 25 Organi Ausiliari
- Art. 26 Organi di Collaborazione
- Art. 27 Organi di Garanzia
- Art. 28 Il Sindaco
- Art. 29 Competenze di Amministrazione
- Art. 30 Competenze di Vigilanza
- Art. 31 Competenze di Organizzazione
- Art. 32 Competenze quale Ufficiale di Governo
- Art. 33 Incarichi e nomine fiduciarie
- Art. 34 Mozioni di sfiducia nei confronti del Sindaco
- Art. 35 Consiglio Comunale – elezione e composizione
- Art. 36 Durata in carica
- Art. 37 Consiglieri Comunali
- Art. 38 Partecipazione dei Rappresentanti delle Consulte
- Art. 39 Competenze e funzioni del Consiglio Comunale
- Art. 40 Convocazione - sessioni ordinarie, straordinarie e d'urgenza

41

Art. 41 Ordine del giorno

Art. 42 Iniziativa delle proposte di deliberazione

Art. 43 Pubblicità e validità delle sedute

Art. 44 Obbligo di astensione degli Amministratori

Art. 45 Votazioni

Art. 46 Assistenza alle sedute e verbalizzazioni

Art. 47 Pubblicazione delle deliberazioni e degli atti dirigenziali

Art. 48 Presidenza

Art. 49 Regolamento di funzionamento

Art. 50 Mozioni di sfiducia

Art. 51 Consigliere anziano

Art. 52 Gruppi consiliari

Art. 53 Conferenza dei Capigruppo

Art. 54 Commissioni Consiliari permanenti

Art. 55 Commissioni di controllo e garanzia

Art. 56 Attività ispettiva del Consiglio Comunale - Commissione d'indagine

Art. 57 Commissioni di studio

Art. 58 Scioglimento e decadenza del Consiglio Comunale

Art. 59 Giunta Comunale

Art. 60 Funzionamento della Giunta Comunale

Art. 61 Competenze ed attribuzioni della Giunta Comunale

Art. 62 Assessori

Art. 63 Revoca degli Assessori

Art. 64 Vice Sindaco e Assessore anziano

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 65 Principi Generali

Art. 66 Funzioni di indirizzo e programmazione

Art. 67 Principi e criteri organizzativi

Art. 68 Segretario del Comune

Art. 69 Vice Segretario

Art. 70 Dirigenti - funzioni

Art. 71 Atti di competenza dei Dirigenti

Art. 72 Conferimento incarichi di Direzione

Art. 73 Assunzione di personale dirigenziale a tempo determinato

Art. 74 Incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica

Art. 75 Alti incarichi

Art. 76 Convenzioni a tempo determinato

Art. 77 Formazione e Professionalità

Art. 78 Controlli interni

Art. 79 Revisori dei conti

TITOLO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 80 Principi generali

Art. 81 Comunicazione e partecipazione al procedimento

Art. 82 Conclusione del procedimento

Art. 83 Accordi sostitutivi dei provvedimenti

TITOLO V ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

- Art. 84 Servizi pubblici locali
- Art. 85 Tariffe dei servizi resi dal Comune
- Art. 86 Gestione in economia
- Art. 87 Azienda speciale
- Art. 88 Istituzione
- Art. 89 Concessione a terzi
- Art. 90 Società miste
- Art. 91 Convenzioni e Consorzi
- Art. 92 Accordi di programma

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 93 Autonomia Finanziaria
- Art. 94 Bilancio
- Art. 95 Contabilità
- Art. 96 Controllo economico della gestione
- Art. 97 Potestà regolamentare generale per la gestione delle entrate

TITOLO VII DECENTRAMENTO

- Art. 98 Principi
- Art. 99 Organi della Circoscrizione
- Art.100 Attribuzioni e funzionamento
- Art.101 Durata in carica del Consiglio di Circoscrizione
- Art.102 Funzioni consultive
- Art. 103 Funzioni deliberative

TITOLO VIII ISTITUTI E STRUMENTI DI INFORMAZIONE

- Art.104 Servizio on-line al cittadino
- Art.105 Ufficio stampa
- Art.106 Ufficio Unione europea

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art.107 Interpretazione
- Art.108 Rinvio
- Art.109 Adozione ed adeguamento dei Regolamenti
- Art.110 Pubblicità dello Statuto
- Art.111 Entrata in vigore